

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 321<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 1981

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente OSSICINI,  
indi del vice presidente VALORI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

Approvazione di richiesta di dichiarazione  
d'urgenza . . . . . Pag. 16929

##### Discussione:

« Interventi per i settori dell'economia di  
rilevanza nazionale » (1457):

D'AMELIO (DC) . . . . . 16963  
PISTOLESE (MSI-DN) . . . . . 16960  
POLLIDORO (PCI) . . . . . 16954  
ROSSI (DC), *relatore* . . . . . 16954  
\* SPANO (PSI) . . . . . 16957

##### Discussione:

« Attuazione della politica mineraria »  
(1290);

« Attuazione della politica mineraria » (382),  
d'iniziativa del senatore Bondi e di altri  
senatori;

« Attuazione della politica mineraria » (493),  
d'iniziativa del senatore Del Ponte e di al-  
tri senatori;

« Norme in materia di ricerca di base, ope-  
rativa ed applicativa nel settore minera-

rio » (1062), d'iniziativa del senatore Schie-  
troma e di altri senatori;

« Norme per la incentivazione dell'attività  
mineraria e per la sicurezza degli approv-  
vigionamenti di materie prime minerarie »  
(1117), d'iniziativa del senatore Spano e di  
altri senatori.

**Approvazione, con modificazioni, del dise-  
gno di legge n. 1290:**

CHIELLI (PCI) . . . . . Pag. 16949  
COLOMBO Ambrogio (DC) . . . . . 16935  
GIOVANNETTI (PCI) . . . . . 16931  
NOVELLINI, *sottosegretario di Stato per l'in-  
dustria, il commercio e l'artigianato* . . 16938  
*e passim*  
ROSSI (DC), *relatore* . . . . 16938, 16940, 16942  
SIGNORI (PSI) . . . . . 16952

##### Discussione e approvazione:

« Assegnazione alla Comunità europea del  
carbone e dell'acciaio di entrate suppl-  
mentari al bilancio operativo per gli anni  
1979 e 1980 » (1255):

ANGELIN (PCI) . . . . . 16929  
GUALTIERI (PRI), *f.f. relatore* . . . . . 16930  
NOVELLINI, *sottosegretario di Stato per l'in-  
dustria, il commercio e l'artigianato* . . . 16930



**Presidenza del vice presidente OSSICINI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

**GIOVANNETTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana dell'8 ottobre.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Approvazione della richiesta di dichiarazione di urgenza presentata ai sensi dell'articolo 77 primo comma del Regolamento, per il disegno di legge n. 1600**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge: « Ulteriore proroga delle deleghe al Governo di cui alla legge 14 dicembre 1976, n. 847, in materia di tariffa dei dazi di importazione e di legislazione doganale ».

Non facendosi osservazioni, la dichiarazione di urgenza s'intende accordata.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Assegnazione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per gli anni 1979 e 1980 » (1255)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio di entrate supplementari al bilancio operativo per gli anni 1979 e 1980 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Angelin. Ne ha facoltà.

**ANGELIN.** Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatori, con l'occasione, data dalla discussione di questo disegno di legge n. 1255 per l'assegnazione alla CECA di 8.500 milioni di lire quali entrate supplementari al bilancio 1979-1980, sarebbe stato opportuno, riteniamo, che il Governo avesse presentato al Parlamento qualche elemento di conoscenza in più rispetto a quello che era stato fornito con la relazione al disegno di legge.

Quella relazione dice infatti che il bilancio della CECA non è risultato adeguato nel periodo considerato a sostenere lo sforzo per ristrutturare le aziende nel settore siderurgico ai fini di una migliore capacità competitiva della siderurgia europea nei più vasti mercati internazionali e che, di conseguenza, il Consiglio della Comunità ha deciso di aumentare l'assegnazione di contributi finanziari alla CECA in modo da consentire di equilibrare entrate e spese.

Quello che invece non si conosceva alla data del 30 luglio 1981, quando nella 10ª Commissione permanente del Senato è stato discusso e approvato questo provvedimento, e che non si conosce ancora al momento attuale è l'ammontare complessivo delle integrazioni al bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Non si conoscono le misure dell'integrazione fatta da altri paesi al bilancio della Comunità. Non si conoscono le misure delle ripartizioni fra i diversi paesi dei fondi della Comunità. Non si sa, per esempio, quali sono le imprese italiane che hanno usufruito del contributo comunitario nè per quali precisi programmi di ristrutturazione. Più in generale, non si conoscono i risultati conseguiti fino ad ora con le ristrutturazioni del set-

tore siderurgico nè i loro effetti nella siderurgia italiana, per cui rimangono ancora vaghe le prospettive di questo settore che continua a dibattersi in una situazione di pesante crisi.

Considero come probabile il fatto che di questi problemi si sia discusso in altri momenti e magari in altre sedi, ma penso egualmente che non sarebbe stato superfluo l'aver fornito da parte del Governo notizie e dati più completi al Parlamento anche in questa occasione. Avremmo potuto così valutare meglio la direzione di marcia scelta per il settore siderurgico e avremmo potuto riscontrare anche le coerenze o viceversa le contraddizioni tra questo provvedimento destinato espressamente all'ammodernamento del settore siderurgico con quanto proposto da altri provvedimenti; ad esempio col disegno di legge relativo agli interventi per settori dell'economia di rilevanza nazionale, nel quale si prevede l'erogazione di cospicui premi per le aziende siderurgiche che decidono semplicemente di smantellare i loro impianti.

Quindi il discorso che facciamo sul disegno di legge all'ordine del giorno di questa mattina coinvolge elementi di riflessione più vasti relativamente al problema del settore siderurgico del nostro paese nei rapporti con quello complessivo della Comunità europea.

Per quanto riguarda — e concludo — il disegno di legge in discussione, adesso ci rendiamo conto che in una certa misura si tratta di un atto pressochè dovuto. Si tratta di dare corso ad una decisione già presa dal consiglio della CECA, decisione che impegna anche il nostro paese. È considerando ciò che la posizione del Gruppo comunista in Aula è di astensione dal voto, così come lo è stata in Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**G U A L T I E R I , f.f. relatore.** Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Longo che conferma quanto detto poco fa dal senatore Angelin, e cioè che questo provvedimento è un atto dovuto, perchè deliberato

nelle sedi comunitarie, al quale il nostro paese è tenuto ad associarsi.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**N O V E L L I N I , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Mi rimetto alla relazione scritta.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**G I O V A N N E T T I , segretario:**

#### Art. 1.

È autorizzato il versamento di unità di conto europeo 3.693.956 per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981, in attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, rispettivamente del 9 aprile 1979 e del 18 marzo 1980, con le quali è stato deciso di assegnare a detta Comunità entrate supplementari per gli anni 1979 e 1980.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 8.500 milioni, si provvede quanto a lire 4.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e quanto a lire 4.500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del predetto capitolo per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Discussione dei disegni di legge:**

- « Attuazione della politica mineraria » (1290);
- « Attuazione della politica mineraria » (382), d'iniziativa del senatore Bondi e di altri senatori;
- « Attuazione della politica mineraria » (493), d'iniziativa del senatore Del Ponte e di altri senatori;
- « Norme in materia di ricerca di base, operativa ed applicativa nel settore minerario » (1062), d'iniziativa del senatore Schietroma e di altri senatori;
- « Norme per la incentivazione dell'attività mineraria e per la sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime minerarie » (1117), d'iniziativa del senatore Spano e di altri senatori.

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1290.**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Attuazione della politica mineraria »; « Attuazione della politica mineraria », d'iniziativa dei senatori Bondi, Giovannetti, Chielli, Pollidoro, Urbani, Ciacci, Bacicchi, Fraggassi, Felicetti, Angelin, Miana, Bertone, Pollastrelli e La Porta; « Attuazione della politica mineraria », d'iniziativa dei senatori Del Ponte, de' Cocci, Forma, Lombardi, Vettori e Longo; « Norme in materia di ricerca di base, operativa ed applicativa nel settore minerario », d'iniziativa dei senatori Schietroma, Parrino, Cioce, Conti Persini e Ariosto, e « Norme per la incentivazione dell'attività mineraria e per la sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime minerarie », di iniziativa dei senatori Spano, Novellini, Petronio, Scamarcio e Masciadri.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giovannetti il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme ai senatori Da Roit e Ambrogio Colombo. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge di attuazione della politica mineraria;

tenuto conto della delega conferita con gli articoli 20 e 21,

invita il Ministro dell'industria ad adottare un provvedimento urgente, in deroga alla delega, per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sulla polizia mineraria per le norme sulla ventilazione nelle gallerie e sulle potenzialità elettriche consentite in sotterraneo al fine di permettere alle miniere in fase di ristrutturazione di avvalersi delle nuove e più moderne tecnologie.

9. 1290.1 GIOVANNETTI, DA ROIT, COLOMBO  
Ambrogio

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Giovannetti ha facoltà di parlare.

**G I O V A N N E T T I .** Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, in una recente conferenza tenutasi ad Iglesias, nell'aula magna dell'Istituto tecnico minerario, l'ingegner Rolandi, già amministratore delegato della società mineraria Montevecchio, consociata della Montecatini, ha quantificato da esperto del settore le produzioni minerarie della Sardegna per l'argento, il piombo, lo zinco dal 1900 al 1970. Si tratta di 2.350 tonnellate di argento, 2.035 milioni di tonnellate di piombo, 4.200 milioni di tonnellate di zinco.

A queste produzioni andrebbero sommate quelle ottenute sin dal III secolo a.C. fino a tutto il IV secolo d.C. che lo stesso ingegner Rolandi ha valutato in 600.000 tonnellate di piombo e 1.000 di argento; e poi ancora dovremmo sommare quelle dei secoli successivi, dall'epoca dei pisani e degli spagnoli sino al 1700, epoca in cui si sviluppano delle attività che possiamo definire un po' più nazionali.

Ora, queste immense risorse, costate vite e sacrifici incalcolabili, hanno alimentato l'industria metallurgica del nostro paese

per lunghi decenni, anzi l'hanno resa possibile.

A queste risorse della Sardegna, che ho riferito per prime per ragioni di mia diretta conoscenza, vanno aggiunte quelle della Toscana, del Veneto, della Lombardia, del Piemonte e della Sicilia in particolare, come le piriti toscane, i minerali di ferro dell'Elba e della Valle d'Aosta, l'amianto piemontese, il mercurio, l'antimonio, lo zolfo, i sali potassici siciliani o le ligniti del Sulcis: tutte risorse delle quali il paese si avvale in particolari congiunture, non sempre coerentemente, senza mai darsi una politica specifica e senza farne sempre un uso razionale, per poter infine teorizzare l'Italia quale paese povero mancante di materie prime, tesi che non è certamente priva di una sua validità allo stato delle cose, ma parecchio funzionale alle logiche del sistema e ai padroni delle miniere che si sono succeduti nel corso di questi decenni o, soprattutto, agli importatori di minerali e di metalli, particolarmente forti nel nostro paese.

Ma altri paesi, non più ricchi certamente del nostro, non mancano di una politica mineraria specifica e di strumenti particolari, dei quali si avvalgono non solo nel territorio nazionale per affinare le loro tecniche o per sviluppare le loro produzioni: sono certamente aspetti di base per un'attività mineraria, ma sono altresì funzionali e direi indispensabili se si vuole avere una particolare considerazione all'estero e concludere vantaggiosi accordi bilaterali con i paesi produttori di queste materie prime.

Si spiega forse con le logiche che richiama prima l'assenza di una nostra politica mineraria? Occorre riconoscere che la assenza di una regolamentazione del settore ha lasciato nelle mani di pochi gruppi o persone, almeno fino a dieci anni fa, ogni potere decisionale e ogni facoltà di decisione e di valutazione persino nel merito delle consistenze dei nostri giacimenti e delle risorse. E si trattava spesso di gruppi o persone non sempre del nostro paese, se si tiene conto che all'inizio del secolo, e anche successivamente, hanno operato nel paese società non italiane — franco-belghe, francesi — come la Pertusola, che è ancora pre-

sente in Italia con attività metallurgiche a Crotone, in Calabria, e ha avuto recentemente una miniera anche nel Veneto. In Italia dunque opera ancora la Pertusola, che è una società multinazionale che fa capo al gruppo finanziario, abbastanza potente, dei Rotschild e che a lungo ha pesato, dettando legge, nel settore minerario con il suo presidente, l'ingegner professor Cianci. Sono quei gruppi che, in assenza di una volontà politica specifica del Governo, hanno colmato il vuoto e questo non sempre nell'interesse generale del paese. Essi hanno sempre frenato e dissuaso eventuali iniziative nel settore per affermare l'inutilità di investimenti o per teorizzare sulla povertà dei nostri giacimenti e quindi sulla maggiore convenienza a rivolgersi all'estero. E proprio costoro, pur facendosi finanziare le ricerche, da parte delle regioni in modo particolare, non hanno ritrovato alcun nuovo giacimento nel nostro paese, se si escludono poche miniere, e si sono limitati ad esaurire le miniere scoperte dai romani e mano a mano sfruttate nei secoli, prima dai pisani e poi dai dominatori stranieri che hanno portato via le risorse dal nostro paese, limitandosi a parziali ritrovamenti nelle zone già indiziate o nelle immediate adiacenze delle loro concessioni.

Questo è il primo dato di fatto dal quale dobbiamo partire. Il secondo è dato dalla carenza delle strutture pubbliche nel settore minerario. Basterebbe considerare lo stato della divisione mineraria del Ministero dell'industria e dell'inesistente servizio geologico del quale ci si ricorda unicamente in epoche e momenti di tragedie nazionali, la non ancora definita carta mineraria geologica dell'Italia per spiegare in una certa maniera i nostri ritardi, la decadenza dei nostri corpi o distretti minerari, i gravi ritardi della stessa legislazione in materia di sicurezza, per cui oggi i nostri tecnici non potrebbero introdurre nuove macchine che sono indispensabili all'attività mineraria in quanto le norme in vigore sono superate, obsolete e non in grado di stare al passo con i nuovi ritrovati della tecnica. Ci sono i problemi della ventilazione, dell'energia elettrica, dei cavi elettrici che devono esse-

re introdotti all'interno delle miniere mentre non è possibile farlo in forza delle leggi vigenti. Sarebbe opportuno che il Sottosegretario qui presente prendesse nota della necessità di accelerare qualche provvedimento in materia se non vogliamo subire ancora ulteriori gravi ritardi. Potrebbe persino essere deciso un ordine del giorno tra i diversi Gruppi, e non credo che su questo vi sarà motivo di dissenso.

Si tratta insomma di quella parte che il disegno di legge al nostro esame delega al Governo con gli articoli 20 e 21 per l'aggiornamento e la revisione della legislazione mineraria, per la regolamentazione del regime delle concessioni e dei permessi minerari e per meglio definire e potenziare — mi auguro, questa volta — la direzione generale del Ministero.

Che cosa riserva ancora il nostro sottosuolo? Forse si può non credere a grandi riserve, ma alcuni dati significativi fanno riflettere. In Sardegna, alla fine degli anni '70, sempre secondo i dati dell'ingegner Rolandi, vi erano appena 7 anni di attività per le miniere, essendo le riserve valutate a quella epoca ad appena 700.000 tonnellate di metallo contenuto nei minerali. Ebbene, in questo decennio con le ricerche effettuate, finalmente dando corpo a questo settore, e per le coltivazioni che sono state fatte dalle società minerarie in non sempre facili condizioni, le riserve si sono ricostituite per gran parte e ammontano ormai a 3 milioni di tonnellate di piombo e zinco contenuto nei minerali e che consentono ancora un'attività per almeno un decennio. In Toscana, a compensare l'esaurimento di alcuni giacimenti, come quelli di Gavorrano e di Niccioleta, sono state messe in evidenza nuove miniere, come quelle di Campiano e Fenice Capanne, con una consistenza di 33 milioni di tonnellate di solfuri. Ancora in Sardegna è stato ultimamente valutato in 9 milioni di tonnellate alla vista il giacimento di bauxite di Olmedo: una quantità certo non ancora molto consistente, ma si parla già di 20 milioni di tonnellate possibili. Già con i 9 milioni di tonnellate di bauxite alla vista si alimenta per quasi 10 anni la nostra intera metallurgia dell'allu-

minio, senza dipendere dagli approvvigionamenti che oggi provengono unicamente dall'Australia.

Questi non sono che alcuni esempi — ai quali si potrebbero aggiungere i giacimenti di fluorite che sono stati evidenziati dalla mineraria Selius o dalla Progemisa, società di ricerca dell'Ente minerario sardo — ma sono esempi che confermano e confortano sulle potenziali possibilità di sviluppo solo se si cambia atteggiamento; potenziali possibilità in grado di alimentare o di concorrere ad alimentare attività economiche a valle del momento minerario. Ciò è stato possibile senza una legge che regolasse la ricerca mineraria, sia di base che operativa. È stato in parte possibile, come richiama prima, perchè le regioni minerarie si sono sostituite alla latitanza del Governo; il disegno di legge che oggi discutiamo copre dunque una carenza e avvia il possibile processo di ricerca organica di risorse e materie prime del nostro paese.

Altro punto che voglio affrontare: le attività minerarie nel nostro paese si situano in zone che vantano un'antica tradizione operaia. In fondo, perchè dovremmo dimenticare questo? Le prime tradizioni industriali del nostro paese sono nate direi quasi a bocca di miniera; non è un caso se il primo archivio industriale italiano è quello di una società mineraria, della società di Montevicchio, che di recente è stato donato al comune di Iglesias. Sono tradizioni industriali, ma anche di cultura, profondamente radicate nelle zone minerarie del nostro paese. Come dimenticare, del resto, che il primo sciopero nazionale in Italia è avvenuto nel 1904, proprio dopo l'eccidio che venne commesso nella miniera di Buggerru?

Nelle zone minerarie si sono sviluppate le prime tradizioni operaie, ma si sono espresse anche professionalità avanzate, questo tengo a sottolinearlo. Non va dimenticato che l'attività nelle miniere si rifaceva alla cosiddetta arte mineraria, perchè di arte si trattava, ed è quell'arte che ha sviluppato quella elevata e specifica professionalità di cui il paese si avvale in tante altre attività industriali. Sono le zone minerarie che hanno espresso — in Sicilia, Toscana, Sar-

degni e altre regioni — nuclei operai avanzati che si sono sempre battuti per lo sviluppo, la valorizzazione delle risorse locali e il progresso del paese.

È proprio in forza di ciò e non per un caso, che fino agli anni '50 l'Italia si collocava all'avanguardia della coltivazione mineraria. I tecnici e gli operai delle miniere italiane erano fra i più apprezzati nel mondo e in grado di essere punto di riferimento. Si spiegano così anche le quattro scuole per periti minerari di Iglesias, di Massa Marittima, di Agordo, di Caltanissetta che hanno diplomato centinaia di tecnici conosciuti ed apprezzati nel mondo intero. Una professionalità quindi indiscussa, scuole valide, ingegneri e professori universitari valenti, conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo e partecipanti a tutti i congressi internazionali di problemi minerari, non partecipanti unicamente ma ascoltati.

Orbene perchè poi tanta decadenza dopo gli anni '60? Perchè quella caduta verticale sia sul piano tecnico che su quello produttivo? E qui credo cessi il momento tecnico-produttivo per l'aprirsi del tema politico degli interessi economici diversi che ruotano attorno al momento minerario. Fino agli anni '60 l'industria mineraria italiana — e non soltanto quella italiana, ma tutta l'industria mineraria europea — fruiva di protezioni doganali che vennero gradualmente ridotte per poi cessare del tutto in forza del Trattato di Roma della Comunità europea del 1960. Ma di quella decadenza il paese e gli industriali minerari sapevano da tempo. Perchè allora tanta imprevidenza? Perchè non ci siamo preparati a quell'inevitabile impatto con la competitività degli altri paesi?

Per una risposta obiettiva sarebbe interessante riandare all'esame del periodo 1950-1960, gli anni che hanno caratterizzato poi il boom italiano. Proprio nel 1949 il nucleo fondamentale dei minatori italiani residenti in Sardegna venne sconfitto sindacalmente e privato per dieci anni di ogni diritto contrattuale, persino democratico. Questo va detto perchè la categoria dei minatori, pur essendo una categoria così limitata numericamente, è quella che si è sempre trovata

di fronte, in tutte le epoche, il padronato più conservatore, più arretrato, che ha praticato un regime di repressione, di intenso sfruttamento della mano d'opera e di bassi salari mediante il quale ha potuto far fronte alla concorrenza internazionale.

Perchè investire sul piano tecnico-produttivo se si potevano ottenere comunque dei buoni risultati con metodi diversi? Quel decennio coincide con la rapina dei giacimenti senza alcuna spesa di ricerca, nemmeno per ricostituire le riserve asportate, per reintegrare cioè le produzioni fatte, senza pressione sindacale. Sono stati anche gli anni della decadenza sul piano tecnico-minerario; eppure furono anni di profitti, ma non reinvestiti se non limitatamente; sono stati gli anni nei quali invece occorreva, proprio in vista della scadenza delle protezioni doganali, predisporre a costruire la nuova miniera, quella nuova miniera di cui voglio parlare rapidamente per illustrare la necessità di questa politica mineraria di cui tanti non vogliono ancora rendersi conto.

Occorre per questo sfatare alcune leggende: la prima sul lavoro della miniera, definito faticoso, nocivo, rifiutato dai giovani. Certo il lavoro di miniera non è un lavoro tanto allegro, ma non è certamente diverso da tanti altri lavori che avvengono in fabbrica; anzi, direi, nella miniera ancora l'operaio mette la sua testa, decide ancora lui, non è soggetto al processo produttivo-aziendale. La seconda sulla economicità dell'attività mineraria; su questo punto occorrerebbe discutere a lungo. Che cosa vogliamo intendere per economicità? Il solo momento minerario o tutto quello che viene poi e che il processo minerario è in grado di alimentare nelle altre attività? E poi, l'economicità perchè non la esaminiamo alla luce della nuova attività mineraria, non di quella del passato? Oggi nelle miniere sono le tecnologie ad essere privilegiate e non più l'occupazione massiva come una volta. Questo processo è in corso nelle miniere rimaste in attività, ma almeno con dieci anni di ritardo. È qui che la mano pubblica ha mancato e l'accusa che noi rivolgiamo all'EGAM è questa: nel momento in cui si sostituiva ai privati, l'EGAM ha agito senza convinzio-

ne, ha ereditato la vecchia miniera dei privati senza pensare alla nuova miniera. E qui vorrei dire al senatore Ferrari-Aggradi, ma non c'è, che il colpevole ritardo, con i paurosi costi che esso ha comportato, non può essere attribuito al momento minerario, ma è un costo politico che è stato riversato sull'attività mineraria. E non fu certo Einaudi dell'EGAM a dare i contributi necessari. Si sono persi dieci anni nel corso dei quali si sono accumulati errori e residui passivi.

Qualcosa di nuovo oggi esiste. Esperti stranieri, commissionati dalla SAMIM e dall'ENI, che di recente hanno visitato alcune miniere italiane hanno espresso ammirazione per i risultati conseguiti, manifestando un giudizio lusinghiero per la SAMIM, affermando che essa possiede un elevato livello di ingegneria e notevoli capacità gestionali. Questo è un patrimonio che non possiamo disperdere; proprio in quelle miniere sono venuti avanti nuovi giovani tecnici e lavoratori che hanno operato tra mille difficoltà, senza il necessario sostegno ma con la tenacia propria dei minatori per imporre il non abbandono dell'attività mineraria, per affermare — sostenuti in questo dalle dure lotte dei lavoratori e delle popolazioni minerarie — la validità di una base nazionale mineraria e metallurgica in grado non solo di valorizzare le risorse nazionali disponibili ma anche di raccordarsi con una politica di approvvigionamento possibile e fattibile.

Ma badate, una politica di approvvigionamento all'estero è possibile in quanto noi siamo in grado di disporre di una nostra capacità mineraria, di una nostra tecnica mineraria. Si illudono coloro che pensano alla facile reperibilità di minerali o di metalli all'estero. Ogni paese che dispone di queste riserve le tiene da conto e realizza accordi solo in condizioni di vantaggio reciproco. Questo è possibile soprattutto a chi è in grado di portare tecniche e capacità produttive e, certamente, anche capitali. L'approvvigionamento sarà sempre più difficile; lo sarà tanto più se non saremo in grado di presentarci sul mercato internazionale con la nostra capacità e una nostra esperienza mineraria. Senza di questo l'articolo 17 del disegno di legge al nostro esame per la

ricerca all'estero non avrebbe alcun senso, e, badate, siamo già in notevole ritardo. All'estero operano società minerarie tedesche, francesi, giapponesi, che realizzano delle *joint ventures*, come si dice oggi, a tutto loro vantaggio. Questa legge, pertanto, non avrebbe alcuna efficacia se non ritrovassimo una vera e propria vocazione e se non destinassimo al problema quell'attenzione che noi riteniamo necessaria.

Passano spesso al nostro esame leggi che marciano in senso opposto alle scelte generali. Nel decreto-legge recante disposizioni in materia di bollo e sull'adeguamento della misura dei canoni demaniali, all'articolo 9, si aumentano di otto volte i canoni dei beni demaniali fra cui, al punto 7), sono inclusi miniere e stabilimenti minerari amministrati dal demanio dello Stato. Non so se questo decreto resterà così. In tal modo, l'industria mineraria, che con la legge oggi in discussione vogliamo aiutare, rischia di essere affossata dal decreto che è attualmente all'esame della Commissione.

La legge al nostro esame è dunque uno strumento tardivo, ma in grado di ridare fiducia agli operatori, facendoli uscire da una posizione di assistiti, fino ad ora fatta pesare, per farli divenire, come hanno sempre chiesto nel corso di questi anni, partecipi e protagonisti di un nuovo processo di rilancio dell'industria e dell'attività mineraria nazionali.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Ambrogio Colombo. Ne ha facoltà.

**C O L O M B O A M B R O G I O .** Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che viene sottoposto alla nostra attenzione si propone di dare un contributo di programmazione e di stimolo al problema della ricerca mineraria e alla coltivazione dei relativi giacimenti.

Attualmente questo campo di intervento è regolamentato fondamentalmente dal regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1927. L'ineadeguatezza delle norme in esso contenute rispetto alle esperienze attuali non è dovu-

ta solo al tempo trascorso dal momento della sua emanazione — oltre 40 anni — ma soprattutto al fatto che attualmente si impone una impostazione profondamente diversa della politica mineraria. Si tratta di passare da una prevalente regolamentazione di permessi di concessione ad una sistematica individuazione di risorse minerarie che poggia su una tecnologia in grado di valorizzare gli strumenti e i metodi più moderni, in un rapporto di reciproco supporto tra ricerca e tecnologia stessa.

L'individuazione e lo sfruttamento delle risorse avverranno in un quadro di razionale applicazione della tecnologia. Questa ultima, grazie al sostegno dello Stato, potrà svilupparsi anche indipendentemente da una sua applicazione diretta sul territorio italiano ed essere quindi utilizzata dai paesi stranieri.

Del resto, l'inadeguatezza dell'attuale legislazione nel campo della ricerca mineraria è dimostrata dall'assenza di una seria e sistematica politica nel campo della ricerca e della coltivazione mineraria in Italia. Ciò trova la sua spiegazione in due fattori strettamente collegati: in primo luogo gli incentivi per lo sviluppo della produzione mineraria sono avvenuti soprattutto in circostanze di tipo eccezionale e non ripetibili, come, ad esempio, nell'ambito della politica autarchica adottata nel periodo tra le due guerre, volta a sostenere e ad ampliare quanto più possibile la coltivazione di miniere indipendentemente dalla convenienza economica; in secondo luogo, in questo dopoguerra, l'apertura dei mercati internazionali, la scoperta di nuove risorse minerarie a tassi di rendimento, di economicità e di approvvigionamento elevati hanno reso non competitivi numerosi settori dell'attività mineraria italiana.

Vi è da sottolineare che un'attività produttiva svolta in queste condizioni ha disincentivato una politica di più ampio respiro diretta a programmare le possibilità di coltivazione mineraria sulla base di uno sfruttamento razionale. Le conseguenze di tale situazione, cui la legge in esame si propone di ovviare, sono evidenti. La ricerca di risorse minerarie poggia su una tecnolo-

gia arretrata e si è limitata, nella quasi totalità dei casi, a individuare giacimenti affiorati e non in profondità e a considerare marginalmente le possibilità di esistenza di risorse e di minerali rari, in particolare di quelli usati nell'attuale metallurgia fine.

Le imprese hanno registrato costi progressivamente crescenti e non sono state in grado di reggere alla concorrenza internazionale neanche per quei limitati margini di copertura del fabbisogno interno. Salvo che per pochissimi minerali la produzione italiana è in cronica crisi, con produzione e occupazione in diminuzione e con pesanti interventi dello Stato a sostegno delle imprese e a copertura delle perdite.

La legge che viene presentata è stata impostata sulla base di una felice intuizione. Esiste, da una parte, la necessità, anche in corrispondenza all'esigenza di valorizzare al massimo le risorse nazionali, di individuare in modo sistematico le possibilità di sfruttamento di risorse minerarie interne, e dall'altra parte tale sforzo può rivelarsi eccessivamente costoso ove alle prospezioni non corrispondessero poi risultati adeguati.

La soluzione in positivo di questo rischio è stata correttamente individuata nell'opportunità di sviluppare una tecnologia della ricerca mineraria che può trovare la sua esplicazione sia sul piano nazionale che sul piano estero. In altri termini, con il provvedimento proposto viene sviluppato quel complesso di tecnologie e di conoscenze, in parte, sia pure piccola, già detenute da società di ricerca attualmente operanti, che può trovare la sua valorizzazione prioritariamente sul territorio nazionale, ma congiuntamente anche in paesi esteri.

Una prima sistematica esplorazione delle possibilità minerarie può rientrare solo nella competenza dell'operatore pubblico. Si tratta di un impegno con rendimento a scadenza lontana che non può essere ragionevolmente richiesto ad aziende o imprenditori privati. A questo scopo, esistendo già una struttura che è stata ampiamente sperimentata nelle sue capacità tecniche, quale l'ENI, sarà tale struttura uno dei punti obbligati di riferimento per tale obiettivo.

Il patrimonio di conoscenza che, attraverso questa attività impostata sulla base di piani quinquennali e finalizzata preliminarmente dal CIPE, verrà messo a disposizione di tutti gli operatori interessati, che ritenessero possibile e promettente avviare programmi di ricerca e di sviluppo minerario.

A tale fine, come recita l'articolo 9, « ai titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6 » attraverso i programmi quinquennali di ricerca di base, verranno concessi contributi nella misura massima del 60 per cento per le spese di stretta ricerca: contributi ovviamente da rimborsare con l'opportuna gradualità ove la ricerca si concludesse con esito positivo e desse luogo ad attività di produzione.

Al fine di dare alla nostra futura industria di tecnologia per la ricerca mineraria un adeguato spazio di espansione, la legge prevede la possibilità di concedere all'ENI e all'IRI contributi in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute all'estero per studi, rilievi e opere relative all'attività mineraria.

La limitazione di tale possibilità ad aziende come l'ENI e l'IRI trova la sua spiegazione nel fatto che le opportunità legate ad un'attività positiva di ricerca possono essere rese effettive attraverso un accordo tra Stati e governi.

La presenza di operatori pubblici quali le aziende sopra citate dà piena garanzia per una corretta definizione dei rapporti connessi al problema. Fino ad ora l'utilizzazione di risorse da parte di operatori privati nel settore della ricerca mineraria — sia di base, sia operativa — era eccessivamente rischiosa, nè si potevano pretendere dal privato investimenti con redditività estremamente aleatoria. Con la legge in esame lo Stato, attraverso l'attribuzione a sè dei compiti della ricerca di base, delimita e riduce l'area del rischio e contemporaneamente abbassa il costo di investimento necessario per la ricerca operativa.

È pertanto prevedibile fin da ora che, accanto ai positivi effetti che la legge potrà dare direttamente, in termini di valorizza-

zione di risorse minerarie e di possibilità di alleggerimento del disavanzo con l'estero di questo settore, vi sarà anche il beneficio consistente del recupero di risorse umane che attualmente trovano in gran parte possibilità di lavoro solo all'estero. Si sottolinea infatti l'assurdo che le università italiane preparino tecnici qualificati con una spesa rilevante a carico della collettività, senza che essi abbiano poi la possibilità di utilizzare le cognizioni acquisite a vantaggio del nostro paese.

Ho voluto mettere in evidenza questi aspetti della legge che a mio parere si presentano più innovativi e promettenti. Mi limito ad accennare ad altri contenuti della legge che assumono una rilevante importanza, quali le specifiche misure atte a consentire la continuità della produzione, potenziale od effettiva, di particolari minerali che possono essere di un'importanza strategica sul piano economico e/o militare. Già si è sperimentato in altre occasioni il rischio e i conseguenti pesanti costi che comporta l'abbandonare o il trascurare talune attività produttive in una situazione di sempre più ampia instabilità ed insicurezza dei mercati.

La prospettiva di poter contare su un minimo di approvvigionamento interno di particolari risorse, anche se prodotte a costi superiori rispetto a quelli attuali di mercato internazionale, è un fattore di sicurezza che non può essere trascurato. Si tratta peraltro di applicare rigorosamente i criteri di durata e i parametri di accettabilità previsti dalla legge stessa per evitare di sostenere costi eccessivi e di attribuire allo Stato oneri troppo pesanti.

Un altro punto importante della legge è rappresentato dalla delega conferita al Governo stesso ad emanare un decreto che aggiorni e riveda la vigente legislazione concernente le attività minerarie, sulla base di precisi criteri direttivi: tra questi, segnalerei in particolare quello di assicurare il coordinamento delle norme delegate con la legislazione vigente in materia di tutela dall'inquinamento e in materia sanitaria e di igiene del lavoro, nonché il criterio di adeguare le norme esistenti alla evoluzione tecnologica del settore della ricerca mineraria.

Con l'approvazione del disegno di legge n. 1290 nel testo della Commissione viene anche proposto l'assorbimento dei disegni di legge nn. 382, 493, 1062 e 1117. Questa unificazione, sulla quale si è convogliata la volontà generale della Commissione stessa, è stata frutto di un paziente lavoro di verifica delle diverse posizioni e del recupero delle esigenze degli specifici punti di vista delle varie forze. È stato un lavoro relativamente lungo, ma proficuo, in cui tutte le forze politiche hanno trovato soddisfazione, avendo dato il loro apporto. Grazie alla tenace guida del coordinatore, relatore Rossi, si è fatto un buon lavoro, e penso quindi che si possa votare con soddisfazione un provvedimento che certamente è positivo.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

**ROSSI, relatore.** Signor Presidente, brevemente per ringraziare i colleghi intervenuti e per sottolineare come ancora una volta, in questa discussione generale, sia emersa la necessità del provvedimento che stiamo per varare in questo ramo del Parlamento. Bene ha fatto il collega Giovannetti a ricordare anche i trascorsi della nostra politica mineraria, con le capacità che i nostri tecnici ed i nostri operatori nelle miniere hanno da tempo portato in tutto il mondo. Auspico che proprio questa legge riesca a dare vitalità e riesca a far tornare in Italia il gusto per la ricerca anche in questo settore. D'altra parte, i giudizi lusinghieri che vengono dati sugli organismi parastatali che oggi operano nel comparto ci confortano in questa speranza.

Certo non sempre tutte le cose importanti che il nostro paese cerca di portare avanti vengono recepite da parte dell'opinione pubblica, da parte di coloro che se ne dovrebbero interessare, e quindi passano senza clamore. Ma questo forse è un fatto positivo. Quando non ci sono risse, divisioni, anche le riforme più pregnanti passano sotto silenzio, come può accadere anche per questa legge.

Un altro auspicio, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è che il Governo sappia,

al momento che disporrà di questi strumenti, utilizzarli appieno non solo e non tanto per la parte che permetterà di mantenere in potenziale stato di coltivazione le miniere che già sono ritenute strategicamente importanti e che pertanto devono restare in attività, quanto perchè questi strumenti contribuiranno a risolvere alcuni problemi sociali e anche perchè, a mio avviso, la parte significativa è tutta da scoprire ed è quella che ci permetterà finalmente di effettuare quei tentativi, in Italia e all'estero, di ricerca di aree di possibile sviluppo nel settore minerario. Sarebbe veramente un passo importante verso il miglioramento delle nostre condizioni di paese privo di materie prime, e si sa come in caso di povertà anche il poco diventi essenziale.

L'augurio quindi è che di questa legge, che mi pare si appresti ad essere varata con unanimità di consensi, si possa servire il Governo nella pienezza dei mezzi che essa mette a disposizione, andando oltre il contingente e cercando di inserirsi in quel programma che con fatica il Parlamento tenta di portare avanti anche nel settore minerario.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**NOVELLINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1290 rappresenta il primo passo del Governo per rilanciare una politica mineraria nazionale organica ed efficiente. Lo stato di quasi completo abbandono in cui, come i colleghi hanno ricordato, versa il settore, per anni sottovalutato e quasi dimenticato, rende necessaria una maggiore coscienza del problema da parte del Governo e di tutte le forze politiche. Assieme al disegno di legge sul risparmio energetico che il Senato ha già approvato e assieme al piano energetico nazionale, questa legge fa parte di un ampio quadro legislativo in materia energetica che il Parlamento si appresta a varare. Le difficoltà, probabilmente sempre maggiori, nel lungo periodo, a rifornirsi sui mercati in-

ternazionali e i prezzi crescenti delle materie prime ci obbligano ad intervenire con celerità nella ricerca e nello sfruttamento delle fonti energetiche nazionali e nella partecipazione agli sfruttamenti dei mari aperti.

Il problema dei costi di ricerca — che fino ad ieri rappresentava un freno, ma non certo una valida giustificazione — è stato ormai messo in ombra dal vertiginoso aumento del prezzo del petrolio che ha fatto da volano all'aumento di tutte le altre materie prime. Il rilancio quindi del settore minerario, grazie anche agli incentivi che il disegno di legge prevede, può rappresentare, come sottolineava il senatore Ambrogio Colombo, anche il segnale di una ripresa occupazionale in un settore che è in fase calante, che ha visto negli ultimi dieci anni la perdita di quasi 8.000 posti di lavoro. Il fatto stesso che la legge prevede la possibilità di mantenere in stato di potenziale coltivazione, come sottolineava un momento fa il relatore senatore Rossi, per motivi strategici una o più miniere, per non più di tre anni, ci dà il segno di come questa legge introduca elementi di novità in campo di politica economica.

Concordo con il senatore Giovannetti quando afferma che i giacimenti minerali, per l'alto valore strategico che rappresentano per un paese industrializzato, devono ormai essere coltivati secondo un'ottica che tenga conto delle esigenze più generali della collettività nazionale e non del solo profitto aziendale e tanto meno di obiettivi di coltivazione di rapina che in gergo minerario, come loro sanno, significa estrarre dalle parti più ricche del giacimento e lasciar perdere quelle marginali.

Eguale rilevanza ci sembra abbia il metodo della programmazione quinquennale prevista dall'articolo 3 della presente legge. Le ricerche, specialmente nelle zone *off-shore* della Sicilia ma anche nei mari territoriali, prevedono spesso tempi lunghi, ed il continuo evolvere del problema delle materie prime, dei costi e delle agibilità politico-economiche di intere aree del globo pone la necessità di aggiornare in tempi medi i piani predisposti.

Siamo altresì convinti che, approvata la legge, si deve in tempi brevissimi approntare ed approvare il piano per i prossimi cinque anni senza il quale la legge rischia di essere monca, come hanno sottolineato tutti gli intervenuti, a cominciare dall'onorevole relatore.

Pure significativo è il problema della ricerca e delle attività minerarie all'estero regolato dagli articoli 16, 17 e 18 del presente disegno di legge, anche attraverso l'eventuale partecipazione italiana in imprese minerarie fuori appunto dal territorio nazionale.

Premesso che lo spirito del provvedimento è quello di non essere esclusi, come paese, dalla ricerca e dallo sfruttamento dei mari aperti, la priorità degli interventi è determinata dalle indicazioni espresse dal CIPE. La grande corsa per l'appropriazione dei minerali strategici da parte dei paesi economicamente più forti è già cominciata, lo ricordava il senatore Giovannetti. Attardarsi ancora vuol dire perdere tempo prezioso da dedicare alla ricerca, con il pericolo di arrivare a cose fatte, e cioè ultimi.

Prima di concludere, permettetemi di soffermarmi ancora sullo stato di difficoltà in cui si trova il Corpo delle miniere che ha risentito durante quest'ultimo decennio dello stato di crisi dell'intero settore, con il conseguente smembramento di una parte dell'organico. Al fine di adeguarlo alle nuove attribuzioni conferite dalla presente legge, l'articolo 20, punto e), prevede la necessità di provvederne al potenziamento e alla ristrutturazione, affinché le pratiche e i controlli non vengano ad essere impantanati dalla mancanza di personale. Lo spirito di questa mia ultima osservazione significa che è necessario dotare questa legge delle gambe per farla camminare, significa che è opportuno partire da questo disegno di legge per far recuperare allo Stato un ruolo direttivo nella politica energetica nazionale.

Infine, mi corre l'obbligo di dare atto alla 10ª Commissione permanente dell'ottimo lavoro svolto, e in particolare al relatore senatore Rossi, dell'impegno profuso per giungere in tempi brevi alla formulazione definitiva del testo di legge e alla sua approvazione.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno presentato dai senatori Giovannetti, Da Roit e Ambrogio Colombo.

**R O S S I , relatore.** La Commissione è favorevole.

**N O V E L L I N I , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Anche il Governo è d'accordo.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Giovannetti, insiste per la votazione?

**G I O V A N N E T T I .** Non insisto.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1290, nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

#### Art. 1.

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonché dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 4.

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale in materia di miniere.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pre-

vio parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali di categoria, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, ed in linea con le politiche comunitarie in materia mineraria, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.

Il CIPE, entro il termine suddetto, indica inoltre le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore ed individua le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese.

Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica le indicazioni di cui al precedente comma.

Il CIPE determina i criteri per il coordinamento delle iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle Comunità economiche europee.

(È approvato).

#### Art. 3.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e d'intesa con i Ministri interessati, predispone programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.

I programmi, nonché i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.

I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie accertate e della previsione della possibilità di integrazione di tali risorse attra-

verso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:

a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonché sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;

b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;

c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

In tali zone, relativamente al territorio nazionale, è sospesa la concessione di nuovi permessi di ricerca fino alla conclusione delle attività di cui al successivo articolo 4.

I titolari di permessi di ricerca nelle stesse zone sono tenuti a presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dal titolo, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario.

Entro 60 giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle Regioni a statuto speciale, si pronuncia sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa può essere pronunciata la decadenza dal titolo.

Il controllo sull'esecuzione dei progetti è esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle Regioni a statuto speciale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti da parte del Governo. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

« In tali zone e per tali minerali è sospeso il conferimento di nuovi permessi di ricerca

fino alla conclusione delle attività di cui al successivo articolo 4 ».

3.1

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

« I titolari di permessi di ricerca in atto nelle stesse zone e per gli stessi minerali sono tenuti a presentare, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPI, a pena di decadenza dal titolo, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o al competente Organo della Regione a statuto speciale, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario ».

3.2

*Sostituire il settimo comma con il seguente:*

« Entro 60 giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o il competente Organo della Regione a statuto speciale, si pronuncia sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa può essere pronunciata la decadenza dal titolo ».

3.3

P R E S I D E N T E . Avverto che lo emendamento 3.2 è stato ritirato e sostituito dal seguente:

*Al sesto comma sostituire le parole: « entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge » con le altre: « entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPI ».*

3.4

IL GOVERNO

N O V E L L I N I , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N O V E L L I N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, gli emendamenti non abbisognano di illustrazione. Debbo solo dire che anche l'emendamento 3.3 viene ritirato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

R O S S I , *relatore*. Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.1 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B U Z I O , *segretario*:

#### Art. 4.

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche, geostatistiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Nel corso dell'esecuzione della ricerca di base sono presi in considerazione tutti gli elementi geologici, geofisici, geochimici e

giacimentologici che interessano le strutture geominerarie cui possano essere geneticamente legati giacimenti minerali di qualsiasi tipo, compresi quelli relativi ai fluidi geotermici e ai minerali radioattivi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma, direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, e, qualora l'intervento ricada in Regioni a statuto speciale, d'intesa con le Regioni stesse.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso dell'esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilità delle metodologie di ricerca adottate.

Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione dello stesso.

L'ENI esercita l'attività di cui al terzo comma ai sensi della propria legge istitutiva, e può avvalersi di studi e ricerche effettuati in proprio, ed effettuati od effettuabili da parte di università o di altri soggetti pubblici o privati.

I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca, ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse dandone avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

*(E approvato).*

#### Art. 5.

In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, o i competenti or-

gani delle regioni a statuto speciale, dichiara le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

#### Art. 6.

Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.

(È approvato).

#### Art. 7.

Relativamente alle aree di cui agli articoli 5 e 6, i richiedenti titoli minerari devono presentare programmi di ricerca e sviluppo minerario, da valutarsi secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

#### Art. 8.

La ricerca operativa consiste nell'esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio; nell'esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerali; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni; nell'elaborazione statistica dei dati; nell'esecuzione di studi di fattibilità minerali e mineralurgici.

(È approvato).

#### Art. 9.

Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate

indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6, i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese afferenti a:

a) studi e rilievi di dettaglio geomine-rari, topografici, geofisici e geochimici;

b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;

c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca;

d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonchè loro ampliamento e rammodernamento;

e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle regioni a statuto speciale.

L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonchè la congruità delle spese sostenute

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto mi-

nerario, o dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

*Al quinto comma, dopo le parole: « ufficio distrettuale delle miniere » inserire le altre: « o il competente Organo della Regione a statuto speciale ».*

9.1

**IL GOVERNO**

**N O V E L L I N I , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**N O V E L L I N I , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Il Governo ritira questo emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

**Art. 10.**

Qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro, sono determinati il piano e le modalità di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal

ricercatore e di cessione della concessione stessa.

La data effettiva d'inizio delle attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.

Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data di inizio dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.

Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.

*(È approvato).*

**Art. 11.**

Il pagamento di cui all'articolo 10, quarto comma, è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, nonchè, nel caso in cui le attività di coltivazione diano luogo a perdite di gestione, ai sensi del successivo articolo 15.

*(È approvato).*

**Art. 12.**

Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati ad accordare finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, relativamente alle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti per ampliamenti e ristrutturazioni devono essere presentate en-

tro sei mesi dalla delibera del CIPE di cui all'articolo 2, primo comma, della presente legge.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle regioni a statuto speciale.

La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(È approvato).

#### Art. 13.

Le iniziative agevolabili in base alla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre leggi, mentre sono cumulabili con i contributi erogati da orga-

nismi comunitari o da enti ed organismi internazionali o esteri.

(È approvato).

#### Art. 14.

Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le Regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonchè, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva.

Le spese complessive sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addebito, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non sono in ogni caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai sensi del precedente secondo comma.

L'attività di cui ai commi precedenti è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione

del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.

(È approvato).

#### Art. 15.

Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente articolo 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonchè allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate nella summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente articolo 14. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.

La delibera del CIPI è emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Regione interessata. Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Le perdite di gestione sono totalmente ripianate a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa è erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera.

Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attività di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unità produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci.

(È approvato).

#### Art. 16.

Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonchè per l'aumento della produttività. Il CIPI può altresì prendere in considerazione i progetti di ricerca applicata relativi ai noduli polimetallici.

(È approvato).

#### Art. 17.

Per dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, possono essere concessi allo ENI e, per le materie prime di interesse siderurgico, all'IRI, contributi in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute all'estero per:

- a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico di dettaglio;
- b) lavori di ricerca operativa;
- c) opere infrastrutturali necessarie allo espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), tenuto conto di eventuali finanziamenti concessi da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il decreto stabilisce anche le modalità di ricupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.

(*E approvato*).

#### Art. 18.

Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera e), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti le attività di ricerca, sviluppo e produzione di minerali all'estero.

(*E approvato*).

#### Art. 19.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi in essa previsti.

(*E approvato*).

#### Art. 20.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentiti il Consiglio superiore delle miniere, la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, un decreto avente valore di legge per l'aggiornamento e la revisione della vigente legislazione concer-

nente l'attività mineraria, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) adeguare le norme esistenti alle disposizioni in materia di ordinamento regionale di programmazione e assetto del territorio, di salvaguardia dell'ambiente, alla legislazione in materia fiscale e di incentivazione alle attività produttive, alle norme concernenti il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna contenute nelle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268, nonché alle norme concernenti lo scioglimento dell'EGAM, contenute nel decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e nel decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 1978, n. 279;

b) adeguare le norme esistenti all'evoluzione tecnologica del settore minerario, mantenendo inalterati i principi ispiratori del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

c) consentire il rilascio di titoli minerari in contitolarità;

d) snellire le procedure relative al rilascio dei titoli minerari;

e) provvedere al trasferimento di competenze e di uffici da una direzione generale ad altra del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di potenziare la direzione generale delle miniere e il Corpo delle miniere, adeguandoli alle nuove attribuzioni loro conferite dalla presente legge;

f) provvedere al riordinamento del Consiglio superiore delle miniere, anche attraverso una sua articolazione su basi funzionali.

Le attività disciplinate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, non sono soggette alle norme di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

(*E approvato*).

#### Art. 21.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentiti il Consiglio superiore delle miniere, la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, un decreto avente valore di legge per l'aggiornamento e la revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

1) l'individuazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, che rivestono carattere meramente tecnico. Tali norme potranno essere modificate ed integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi di concerto con le amministrazioni interessate e sentito il Consiglio superiore delle miniere;

2) la modifica e l'integrazione delle altre norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di adeguarle all'evoluzione tecnologica del settore minerario, tenuto conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutelare l'esigenza di un efficace e puntuale svolgimento delle attività minerarie in conformità delle norme della buona tecnica contemperandole con le necessità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed evitando ogni danno o rischio di danno a terzi;

b) assicurare il coordinamento delle norme delegate con la legislazione vigente in materia di tutela dall'inquinamento, nonché in materia sanitaria e di igiene del lavoro;

c) estendere l'applicabilità delle norme delegate, oltre che ai titolari dei titoli minerari, anche alle persone fisiche e giuridiche ad essi legate da rapporti contrattuali per lo svolgimento delle attività minerarie;

d) affidare la vigilanza sullo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale la esercita di intesa con i Ministri della marina mercantile, degli affari esteri, dell'interno, del-

la difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per quanto di sua competenza;

e) assicurare il coordinamento con il regolare esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative loro attribuite;

f) assicurare il coordinamento delle norme delegate con le norme emanate e da emanarsi in materia di sicurezza di impianti industriali da parte di organismi nazionali ed internazionali a ciò abilitati;

g) provvedere al massimo snellimento delle procedure amministrative relative allo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere.

(È approvato).

#### Art. 22.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel periodo 1981-1985:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1981;

b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 100 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1981;

c) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 135 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1981;

d) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero di cui all'articolo 17, lire 150 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1981.

Sono altresì autorizzati, per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 12, quattro limiti di impegno quindicennali, decorrenti dagli anni 1981, 1982, 1983 e 1984, dell'importo di lire 1 miliardo per l'anno 1981 e di lire 3 miliardi per ciascuno dei tre anni successivi.

(È approvato).

## Art. 23.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 34 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

C H I E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I E L L I . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, il senatore Giovannetti, intervenendo nella discussione generale, ha espresso il pensiero del Gruppo comunista e da parte mia, nella dichiarazione di voto finale, mi limiterò a dire che finalmente questa legge per l'attuazione di una politica mineraria è stata posta all'esame ed all'approvazione del Parlamento.

Chi, come me, vive in una provincia mineraria, proverà enorme soddisfazione per il compiersi di questo atto, che definirei avvenimento, perchè premia le battaglie numerosissime e molto aspre sostenute nel corso degli anni dai minatori e dalle popolazioni dei centri minerari con il riconoscimento dello sforzo, dell'iniziativa, della fiducia delle masse, verso un settore industriale largamente bistrattato ed anche maltrattato proprio dal Governo che aveva il dovere principale di difenderlo e di salvaguardarlo.

C'è da augurarsi soltanto di non essere arrivati troppo tardi e che la tradizione mineraria presente in vaste zone del paese non sia andata completamente distrutta. Certamente si è ridotta, e di molto, e ricostruir-

la sarà un problema molto serio sul quale il Ministro dell'industria e le stesse aziende che operano nel settore dovranno riflettere con estrema meditazione. Infatti, essere tradizionalmente lavoratori delle miniere non significa solo avere una ottima professionalità per compiere un lavoro estremamente delicato e pericolosissimo, ma significa essere anche psicologicamente preparati a percorrere certe tappe ed una serie di fasi delicate prima che il ciclo professionale possa essere compiuto.

Quello che è certo è che non sarà più possibile raggiungere il « ciclo » professionale e quello tradizionale ripercorrendo le vecchie strade che in Italia, e non solo in Italia, si sono percorse; quelle cioè del ricorso alla degradazione economica e dei lunghi periodi di disoccupazione, per costringere così i lavoratori del luogo ad accettare un lavoro in miniera, perchè spinti dall'estremo bisogno per effetto del vuoto industriale ed occupazionale creato nelle zone interessate, con lo scopo di sconfiggere così anche ogni prospettiva di abbandonare il triste lavoro minerario, che non concede speranze di lunga vita. Infatti, o si muore ancor giovani in un incidente di lavoro minerario oppure si finisce in un ospedale a combattere la dura battaglia contro la silicosi, che nessuno però, ha mai, fino a oggi, vinto. Ad affrontare questo triste lavoro non vanno certamente i lavoratori che possono trovare altre occupazioni nè, in questo lavoro, seguire il mestiere del padre può rappresentare una prospettiva per i figli.

Oggi, con l'avvenuta crescita di una coscienza civile e sociale, è impossibile ripercorrere le strade del passato che, tra l'altro, non darebbero risultati, anzi rischieremo di averli solo in negativo. Ed è per questo che, unitamente all'approvazione di questo disegno di legge, sarebbe stato necessario approvarne contestualmente altri: quello cioè delle norme di polizia e di vigilanza mineraria cui faceva riferimento lo stesso rappresentante del Governo; oppure quello sul particolare uso dei mezzi meccanici in miniera, fonte di notevoli incidenti; quello sul controllo della salute dei minatori, prevedendo, ad esempio, misure di al-

lontamento dal lavoro all'insorgere delle malattie professionali dei minatori, quali la silicosi, l'angioneurosi, la sordità, e inoltre non solo misure sanitarie di ricupero della salute, ma anche l'offerta di posti di lavoro alternativi ai minatori ammalati. Le leggi sono ancora quelle vecchie di cinquanta anni fa e le più recenti, quale ad esempio quella contenuta nel testo unico n. 1124 del 1965, prevedono ed offrono al minatore l'alternativa tra l'ammalarsi più gravemente o lasciare la miniera con un'assistenza salariale per 11 mesi chiamata «rendita di passaggio», alla fine della quale esiste solo l'arrangiamento individuale oppure il ritorno in miniera per la conclusione precoce della propria vita.

È proprio così, onorevoli colleghi, il lavoro minerario è come la guerra chimica, chi non muore sul campo morirà successivamente. E poichè la guerra chimica è stata internazionalmente dichiarata fuorilegge dalle nazioni civili, non capisco perchè la silicosi, malattia professionale dei minatori, non debba ricevere legislativamente tutte quelle necessarie misure preventive atte non solo a debellarla ma, essenzialmente, a prevenirla. Una legge in tal senso dovrebbe contenere almeno una profonda modifica degli articoli 150 e 151 del testo unico n. 1124, proprio laddove sono previsti i requisiti soggettivi per usufruire della rendita di passaggio. Questi requisiti sono l'abbandono per ragioni profilattiche del lavoro minerario nel quale un soggetto abbia contratto la silicosi o l'asbestososi con una inabilità permanente di qualunque grado purchè non superiore all'80 per cento. La misura, dice la legge, ha il carattere di misura prevenzionale e introduce un ulteriore incentivo che spinge il lavoratore ad abbandonare la lavorazione morbigena. Quindi — e qui è il colmo dell'ipocrisia — se il lavoratore non si dimette, la colpa della malattia ricade su di lui.

La norma continua prevedendo una seconda erogazione per un periodo di un anno, quindi un mese in più rispetto alla prima erogazione, quando però anche la successiva lavorazione, che dovrebbe essere nuovamente abbandonata, abbia influito negativamen-

te sul decorso della malattia. Però la seconda rendita di passaggio verrà concessa se non sono trascorsi dieci anni dalla prima erogazione. Dunque i minatori hanno il diritto di ammalarsi di silicosi, ma per usufruire nuovamente delle indennità devono fare in modo che entro dieci anni la malattia si aggravi solo per avere effettuato un altro lavoro in un ambiente morbigeno, altrimenti se aspettano l'undicesimo anno non avranno una lira.

Queste sono le motivazioni che mi spingono a criticare la non avvenuta contestuale approvazione di una nuova legge di tutela della salute dei minatori e, poichè la contestualità non c'è, a sollecitare il Governo a proporre in tempi brevi un testo di legge più moderno anche nel campo della salvaguardia della salute dei minatori.

C'è da aggiungere — e a questo scopo vorrei chiedere il parere anche del rappresentante del Governo — che comunque i minatori non debbono preoccuparsi, anzi possono stare tranquilli, perchè l'INAIL, quando si ammalano, concede ai silicotici pensioni da 100.000 lire mensili e paga cure termali anche per quindici giorni l'anno. Quindi è un trattamento di favore che può consolare i minatori mentre, ad esempio, respirano agganciati al tubo dell'ossigeno!

Ora, onorevole rappresentante del Governo, a parte l'ironia espressiva, ritengo giusto chiedere, utilizzando questa occasione, la cancellazione di questa offesa compiuta verso i minatori. Bisogna modificare il testo unico n. 1124 trasformandolo in uno strumento che disponga l'allontanamento obbligatorio del minatore dal lavoro di miniera e la concessione di un assegno di incollocamento da corrispondergli fin quando l'ufficio del lavoro non lo avrà collocato in un lavoro salubre e privo di rischio.

Una misura in tal senso è oltremodo urgente anche per le scandalose limitazioni decise recentemente dall'INAIL e denunciate nella mia interrogazione 4-02210 del 23 settembre scorso. In breve, l'INAIL ha sospeso, fin dal novembre 1980, l'erogazione delle rendite di passaggio a chi già ne usufruiva e ha sospeso l'esame delle nuove domande dei minatori richiedenti giustificican-

dosi col fatto di attendere un pronunciamento della Corte di cassazione in merito all'applicazione della norma legislativa, perchè, a parere dell'INAIL, la rendita di passaggio non potrebbe essere concessa ai lavoratori che beneficiano contestualmente del particolare trattamento « anziani », previsto dalle norme pensionistiche della previdenza sociale.

A parte il fatto che non sono riuscito a trovare una norma che colleghi la rendita di passaggio alla legge sul pensionamento dei minatori, mi domando: è legittimo che l'Istituto infortuni interpreti a suo uso e consumo una legge, ed in forza di tale interpretazione unilaterale, ricorra alla Cassazione e contestualmente sospenda ogni erogazione? La prego di una risposta, onorevole Sottosegretario, dal momento che il Ministro del lavoro non ha ancora sentito il dovere di rispondere alla mia interrogazione, e le sarà grato se potrà darla, in questa circostanza.

In questa occasione, la prego, altresì, di manifestare le intenzioni del suo Ministero circa un'eventuale modifica del testo unico n. 1124 e se ritiene che le mie proposte possano essere oscure o meno.

Mi scuso di questa lunga premessa, ma mi è sembrato utile enunciarla nel momento in cui la legge di attuazione della politica mineraria è all'esame di quest'Aula.

Pur con le riserve inizialmente espresse, il Gruppo comunista del Senato voterà questa legge perchè nel testo è stata recepita gran parte delle norme contenute nel disegno di legge presentato dai senatori della mia parte politica.

Potrei aggiungere che questa legge giunge all'approvazione parlamentare con molto ritardo e che molta parte dell'attività mineraria è stata già smantellata. Tuttavia, come l'onorevole relatore sottolinea nella sua relazione, vi sono stati, in questi ultimi tempi, e in un periodo di semiabbandono dell'attività mineraria, importanti ritrovamenti che giustificano una nuova legge regolamentatrice del settore. E poichè la ricerca mineraria è rimasta fino ad oggi affidata in esclusiva a privati, con i risultati negativi a tutti noti, introdurre la norma che

assegni allo Stato e, per esso, all'azienda pubblica SAMIM-RIMIR-ENI il compito della ricerca in Italia e all'estero significa, almeno nella volontà politica di noi legislatori, dare un serio impulso alla politica dell'utilizzo delle nostre risorse.

È altresì importante la norma che consente il coinvolgimento nell'attività di coltivazione delle imprese private, con i previsti controlli pubblici. Questa legge potrà dare vigore anche al Corpo delle miniere, troppo a lungo lasciato in letargo, per il quale però occorrerà prevedere una riorganizzazione e la dotazione di strumenti e mezzi perchè possa assolvere lodevolmente il proprio ruolo. Credo anche che questo organismo dovrebbe trovare un collegamento con le istituzioni locali e con le stesse unità sanitarie locali per meglio prevenire e salvaguardare la salute e per meglio operare contro i rischi di infortunio.

L'avvio, previsto dal testo di legge, di una politica di ricerca di base, affidata non più al caso ma alla scienza mineraria — capace di avvalersi, così, delle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche e giacimentologiche, previste dall'articolo 4 — consente al paese di inserirsi lodevolmente in tale attività e di rivalutare un settore che oltretutto ha anche un'importanza strategica.

La legge prevede anche altri provvedimenti molto utili a riqualificare un settore importante da troppo tempo trascurato; se esso non è finito e smantellato completamente lo si deve proprio alle battaglie dei minatori sardi, dei minatori dell'Amiata, del grossetano e di altre località...

**P R E S I D E N T E .** Senatore Chielli, purtroppo il tempo delle dichiarazioni di voto è limitato.

**C H I E L L I .** Sono quasi al termine. Dicevo che tutto questo lo si deve alla lotta dei minatori che, in massa, in questi ultimi mesi di agosto e settembre, si sono recati a Roma al Ministero delle partecipazioni statali per opporsi alla chiusura della miniera di Gavorrano e per rivendicare l'attuazio-

ne del piano SAMIM, la sua modifica in senso positivo e l'ampliamento dell'attività.

Onorevoli colleghi, mentre l'Italia nel mese di agosto era in ferie, i minatori di Gavorrano occupavano la miniera per impedirne lo smantellamento: ed erano quei minatori che avevano perforato Vermicino. Quella lotta venne sostenuta da tutte le forze politiche — mi preme sottolinearlo — e nella miniera erano presenti parlamentari comunisti, della Democrazia cristiana, socialisti e l'intera rappresentanza politica del consiglio comunale. Stringemmo in quella circostanza un patto di solidarietà con i minatori del grossetano che voleva rappresentare un patto con tutti i minatori.

La prima battaglia la stiamo vincendo e sono convinto che, persistendo quel patto unitario sostenuto dal buonsenso dei minatori e delle popolazioni, sarà possibile ottenere nuovi risultati.

Con l'atto legislativo di oggi e con tali prospettive potremo dire ai minatori che cominciano a vincere, ad avere dei risultati e che la loro lotta è servita e servirà a stimolare l'ENI a compiere il proprio dovere. È proprio con questo impegno e con questa fiducia nella prospettiva che il Gruppo comunista vota a favore del testo in esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**S I G N O R I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S I G N O R I .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare è, a giudizio dei senatori socialisti, di rilevante importanza poiché affronta una materia dibattuta per tanto tempo e che non ha mai trovato una collocazione precisa dal punto di vista legislativo, affronta cioè il problema della ricerca mineraria e della coltivazione delle materie prime minerarie nel nostro paese.

Sappiamo quale importanza riveste il settore minerario in un paese come il nostro, soprattutto in un momento nel quale le materie prime atte a produrre energia scar-

seggiano e il paese si espone a difficoltà di grossa rilevanza.

A nostro modo di vedere, il disegno di legge che stiamo per votare e che avrà il voto favorevole dei senatori socialisti rappresenta un passo in avanti nel senso al quale ho appena accennato, e può costituire la premessa per un rilancio dell'attività mineraria nel nostro paese a partire da una organica politica della ricerca e della coltivazione delle miniere che non si affidi più all'improvvisazione, ma che abbia una prospettiva di più ampio respiro.

Ribadisco quindi il già preannunciato voto favorevole dei senatori socialisti anche se — spero che il Ministro e il Sottosegretario non me ne vorranno — aggiungerò a questo giudizio globalmente positivo alcune osservazioni che desidero vengano registrate perchè ritengo che siano meritevoli quanto meno di attenzione e di approfondimento.

Pensiamo che l'affidamento al solo Ente nazionale idrocarburi dell'esecuzione della ricerca di base nel nostro paese, escludendo la pluralità degli interventi prevista dal disegno di legge a suo tempo elaborato dal Gruppo socialista, possa portare a uno strapotere dell'Ente in questione nei confronti degli organi dello Stato che soffrono di una palese sudditanza psicologica nei confronti dell'ENI. Inoltre l'ENI può influenzare, secondo disegni che non è detto coincidano sempre con quelli di interesse collettivo, la strategia complessiva della ricerca mineraria nel nostro paese. Non dimentichiamo che l'ENI è anche un grosso operatore commerciale sul piano internazionale e che non può prescindere, nel determinare la sua politica, dai condizionamenti dei propri rapporti con le grandi compagnie petrolifere e minerarie straniere.

Debbo aggiungere che la ricerca mineraria all'estero risulta priva di sufficienti garanzie sia nella fase di scelta delle iniziative di ricerca sia nella fase di controllo dell'attuazione dei programmi. Tra l'altro propenderei per graduare l'entità del contributo statale che, a seconda dell'urgenza e dell'entità degli interventi all'estero, può giungere fino al 60 per cento, con la clau-

sola, semmai, che per i primi cinque anni esso potrebbe non superare il 40 per cento, in modo da dare maggiore incremento alla ricerca di base nel territorio nazionale.

Penso che affidare la gestione delle miniere in stato di potenziale coltivazione (vedi articolo 14) direttamente allo Stato, e pertanto al Corpo delle miniere, sarebbe stato opportuno per evitare ogni ipotesi di cattivo o distorto uso dei fondi assegnati.

Credo di dover rilevare che manca a tutt'oggi a livello ministeriale un organismo di coordinamento, di guida e di responsabilità della gestione dei programmi e della relativa spesa nel settore del quale ci stiamo interessando. Subordinare l'operatività effettiva della legge agli adempimenti previsti dall'articolo 20 della legge n. 1290 sarebbe stato opportuno, altrimenti si corre il rischio che questi adempimenti rimangano scritti soltanto o quasi sulla carta.

In terzo luogo, noi socialisti riteniamo che adeguare le strutture del Corpo delle miniere ai nuovi compiti sia cosa di grande rilevanza. Oggi solo il 40 per cento dei ruoli tecnici degli ingegneri dipendenti dal

Corpo delle miniere è coperto. Inoltre questi tecnici vivono sovente in stato di palese umiliazione.

Basta pensare, signor Ministro, onorevole Sottosegretario, a un dato che è incontestabile: basta pensare all'entità della indennità di sottosuolo percepita dagli ingegneri dipendenti dal Corpo delle miniere. Ebbene, questa indennità ammonta alla bella cifra di 125 lire l'ora, cosa assolutamente inadeguata e comunque veramente superata non da oggi, ma da tanto tempo a questa parte. Da ciò ci si può fare un'idea della situazione di scarso entusiasmo — e uso un eufemismo — esistente nella categoria e delle ragioni per le quali si incontrano grandi difficoltà di reclutamento del personale tecnico pure in un periodo di disoccupazione intellettuale marcata qual è quello che si sta attraversando.

Esiste un disegno di legge predisposto dal Ministero dell'industria allo scopo di dare attuazione ad alcune indicazioni del citato articolo 20 della legge n. 1290. Sarebbe stato necessario che la sostanza di quanto disposto in questo disegno di legge fosse coerente, almeno in parte, alla legge n. 1290.

### Presidenza del vice presidente VALORI

(Segue S I G N O R I ). Sono considerazioni critiche non fini a se stesse, a cui altri rilievi potrebbero essere aggiunti, che ho formulato in modo costruttivo, data la importanza del settore minerario nel nostro paese, dato quanto vi è da fare per un suo rilancio e per una sua ripresa, data l'esigenza che vi è nella mia provincia, in Toscana e nell'intero paese di garantire l'occupazione operaia. Sono rilievi critici che offro all'attenzione e alla meditazione degli onorevoli rappresentanti del Governo, mentre ribadisco il voto favorevole dei senatori socialisti al disegno di legge che ci apprestiamo a votare. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 1290 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Pertanto restano assorbiti i disegni di legge nn. 382, 493, 1062 e 1117.

### Discussione del disegno di legge:

« **Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale** » (1457)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale** ».

R O S S I, *relatore* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O S S I, *relatore*. Signor Presidente, prendo la parola ad integrazione della relazione scritta — che è incompleta per il fatto che la Commissione ha lavorato fino all'ultimo momento — in quanto mi sembra doveroso mettere al corrente gli onorevoli colleghi del perchè di alcune importanti innovazioni che noteranno nel testo che la Commissione ha licenziato per l'Aula.

La prima innovazione politicamene rilevante è dovuta al fatto che la Commissione ha ritenuto giusto ritornare al sistema della responsabilizzazione della parte politica e per essa dell'Esecutivo. A me pare fondamentale che, dopo anni di dibattito sulla opportunità politica o meno di alcune gabbie che sono poste all'interno di alcune leggi economiche (vale la pena di ricordare i dibattiti attorno alla legge n. 675), il Parlamento torni su questo concetto. La seconda è la migliore possibilità, ad avviso della 10ª Commissione, che offre la lettura del provvedimento così come è stato licenziato dalla Commissione. I lunghissimi articoli del disegno governativo sono stati suddivisi in articoli più precisi, potendo così, coloro che consulteranno questo testo di legge, rapidamente giungere alle parti a loro utili o che dovranno essere da loro consultate.

Vediamo quindi che il disegno di legge da noi proposto dall'articolo 1 al 12 si occupa della ricerca scientifica, dal 13 al 18 dell'innovazione tecnologica, lasciando all'articolo 19 ciò che è rimasto della politica inerente la siderurgia. Anche questo è un concetto espresso in Commissione e qui riportato affinché gli onorevoli colleghi sappiano meglio orientarsi nel lavoro che la Commissione ha svolto.

Da ultimo il relatore propone all'onorevole Presidente lo stralcio degli articoli 5, 6 e 8, le cui disposizioni sono contenute nel decreto-legge n. 495, attualmente all'esame della Camera dei deputati per la sua conversione in legge. Si propone pertanto lo stralcio di questi articoli: essi vanno a formare il disegno di legge n. 1457-*bis* che,

nel caso di conversione in legge del decreto entro i termini stabiliti, potrà essere considerato decaduto. La ringrazio, signor Presidente, per l'opportunità che mi ha dato di integrare la relazione con i risultati del lavoro svolto dalla Commissione nelle ultime ore.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pollidoro. Ne ha facoltà.

P O L L I D O R O. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il problema di una politica industriale capace di far fronte ai giganteschi cambiamenti in corso nel mondo industrializzato e alla nuova fase della divisione internazionale del lavoro sembra abbia vivacizzato in queste ultime fasi il dibattito politico ed economico.

Siamo però soltanto agli inizi di questa nuova consapevolezza nel nostro paese. L'Italia si è caratterizzata nel mondo come un paese a tecnologia intermedia che, tutto sommato, ha pure retto in questi anni ma che ora rischia un vero e proprio disastro di fronte all'iniziativa dei giganti stranieri sia per la quantità sia per la qualità degli investimenti nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica. Infatti — come è stato di recente messo in evidenza in vari convegni, studi e ricerche — ciò che rileva è non soltanto la quantità degli incrementi degli investimenti quanto la velocità di diffusione in tutto il sistema dei processi tecnologici, che rendono più rapida la capacità effettiva di innovazione delle imprese e più estesa la industrializzazione.

Dal punto di vista quantitativo la spesa per la ricerca e per lo sviluppo in Italia, nonostante l'incremento ottenuto nell'ultimo anno (l'1 per cento rispetto al prodotto interno lordo) risulta la metà della spesa di paesi come la Germania, la Francia, l'Inghilterra, la Svizzera, eccetera. È un ritardo che viene giudicato dagli esperti in circa dieci anni rispetto ai maggiori paesi industrializzati nostri concorrenti. Questo non fa che accentuare la nostra dipendenza dall'estero, al punto che si calcola che circa il

30 per cento degli oltre 4.000 miliardi di investimenti in ricerche e sviluppo lo spendiamo nelle importazioni di tecnologia. Del resto le più recenti valutazioni dell'OCSE dimostrano come sia necessario, per tutti i paesi industrializzati, un aggiustamento verso l'alto nella politica di innovazione se si vuole permettere l'ingresso dei paesi emergenti nel commercio internazionale ed in altri settori.

Dal punto di vista qualitativo accusiamo una dispersione di risorse in settori diversi che limita la nostra capacità di innovazione di fronte ai processi mondiali in atto e blocca la possibilità della diffusione delle innovazioni all'insieme dell'apparato industriale.

Del resto è noto che anche nei settori tradizionali dove il nostro paese è stato sempre competitivo — tessile, meccanico, eccetera — negli ultimi anni abbiamo accusato un declino preoccupante attraverso un aumento dell'*import* ed una certa riduzione, negli ultimi anni, anche dell'*export*. È evidente quindi la necessità di mettere a punto in questo campo una vera e propria strategia che utilizzi strumenti e risorse in funzione di un rilancio programmato dell'innovazione tecnologica. Del resto l'allarme gettato anche di recente da numerosi economisti, come ad esempio Guerci e Momigliano al convegno di Genova due settimane fa, deve essere letto come un invito ad un impegno urgente e nuovo dello Stato e delle imprese a compiere una vera e propria svolta nella valutazione del tema dell'innovazione.

È stato giustamente detto che fattori chiave del successo sono « il livello di credibilità degli stati maggiori pubblici, i poteri discrezionali di premio-punizione sulle imprese » e la capacità di selezionare alcune grandi iniziative in grado di provocare una estesa innovazione nell'intero sistema industriale.

Non dobbiamo poi lasciarsi sfuggire l'occasione data dal fatto che in qualche modo il piano triennale prevede una politica in questo senso, il raddoppio degli stanziamenti pubblici, mentre il rinnovo della legge 675 può essere utilizzato per la messa a

punto di strumenti necessari per dare un nuovo impulso all'innovazione.

Noi comunisti abbiamo su questo punto avanzato tempestive proposte allo scopo di realizzare — in luogo di una legge onnicomprensiva come la legge 675, caratterizzata da eccessivo burocratismo — una molteplicità di strumenti di intervento corrispondenti alla diversa realtà delle imprese, per snellire le procedure e raggiungere rapide decisioni e per stabilire controlli che garantiscano la corrispondenza dei risultati con gli obiettivi.

L'importante è, con una visione strategica unitaria però, utilizzando la gamma di strumenti a disposizione (legge n. 675, fondo di ricerca applicata, fondo di innovazione), determinare un processo di accelerazione delle innovazioni e della loro diffusione nel nostro apparato industriale per metterlo all'altezza dei mutamenti internazionali e partecipare con ben altri mezzi, ben altre forze alla nuova fase di divisione internazionale del lavoro.

Stante la grave mancanza di una politica industriale, il disegno di legge n. 1457 non può certo risolvere tutti questi problemi, ma è certamente un importante passo avanti nel senso di una migliore definizione degli strumenti per incrementare la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica. Del resto l'insieme delle leggi industriali — dalla legge 675, che non ha funzionato, alla 183, alla 902 eccetera, che si sono sovrapposte negli anni — ha provocato una deleteria dispersione e frantumazione di norme, accumulando procedure e bardature burocratiche che occorre ormai smantellare con una visione unitaria e riqualificando il ruolo della pubblica amministrazione.

Il provvedimento al nostro esame, opportunamente corretto e migliorato con il contributo di tutte le forze politiche e, vorrei aggiungere, con quello essenziale del Gruppo comunista, può dare nel futuro una certa unicità e organicità agli interventi in questo campo.

Per quanto riguarda la ricerca applicata, oltre al rifinanziamento del Fondo, il disegno di legge introduce il contratto di ricerca che rappresenta una novità importante nel-

l'esperienza italiana e che è destinato a migliorare notevolmente il rapporto fra istituzioni pubbliche, imprese ed enti di ricerca, snellendo le procedure e riducendo i vari passaggi burocratici al fine di ridurre i tempi che, mentre prima erano di circa tre anni, dovrebbero passare, attraverso la definizione delle procedure previste in questa legge, a circa otto mesi, rendendo così più agevole l'attività delle imprese e nello stesso tempo più trasparente la responsabilità della pubblica amministrazione. Ne risulta — dicevo — una legge organica, che definisce il contratto di ricerca applicata nel senso che esso deve concludersi con la fase del prototipo e del progetto pilota sperimentale, che precede quella dell'innovazione, sviluppo e preindustrializzazione, mentre nella seconda parte della legge viene istituito un fondo per la fase di finanziamento dell'innovazione del prodotto e dei processi produttivi. C'è questa organicità nella visione della legge, così come è stata elaborata dalla Commissione.

Circa la durata della legge, vogliamo fare un'osservazione che, del resto, abbiamo proposto anche in Commissione. Avremmo preferito sei anni, anziché il triennio, con un congruo stanziamento, tenendo conto dei tempi di programmazione necessari nel campo della ricerca applicata. L'istruttoria resta affidata all'IMI, ma viene introdotta una fase di preselezione delle domande attraverso un comitato tecnico-scientifico, così come all'IMI è affidata la decisione di ammissibilità dei progetti, mentre viene saltata la fase dell'approvazione del CIPI, cui deve tuttavia rimanere il compito (del resto dovrebbe essere questo il suo compito, non quello di seguire ogni pratica) di dettare gli indirizzi generali. Tutti i Gruppi hanno convenuto sulla necessità di evitare di accumulare residui passivi, introducendo la norma secondo cui le somme delle quote di riserva non utilizzate alla fine di ogni anno verranno trasferite al Fondo generale della ricerca applicata.

Circa l'istituzione del Fondo di innovazione tecnologica, tutti i Gruppi hanno lavorato consapevolmente per rendere la norma più chiara possibile, più snella nelle procedure,

anche se qualche cosa di più, a parere nostro, si sarebbe potuto fare (qualche concerto che il Governo ha introdotto si sarebbe potuto evitare). In primo luogo la legge configura con precisione il finanziamento in modo distinto dal finanziamento agevolato. In questo ultimo caso, lo Stato dà un contributo in conto interessi o in conto capitale su un'istruttoria fatta da altri. Nel caso dell'innovazione tecnologica è il Ministero dell'industria che riceve la domanda, compie la istruttoria avvalendosi di un comitato tecnico e delibera gli interventi del Fondo che diventano finanziamenti diretti alle imprese, sia pure a tassi più favorevoli.

L'altro punto su cui il dibattito in Commissione è stato molto ampio, riguarda le sanzioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi del programma. In questo caso, lo Stato deve avere a sua disposizione più opzioni, a seconda delle responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi o per cause oggettive che si possono determinare nell'attuazione del programma. Noi avevamo proposto tre soluzioni: la richiesta dello Stato di rientro da parte dell'impresa per le somme ottenute, l'annullamento del 50 per cento del credito o la trasformazione del credito in capitale. Ci sembra necessario stimolare l'impresa alla assunzione dei rischi connessi al progetto di investimenti, ad un uso oculato del denaro pubblico per evitare fenomeni come quelli che si sono verificati negli anni passati. Ci auguriamo — e lo ribadiamo ancora qui, alle altre forze politiche e al relatore — che sia possibile trovare su questo punto un'intesa per qualificare meglio anche la stessa attività e responsabilità dello Stato in questo campo.

Abbiamo anche proposto d'inserire la norma che impegna il Ministro dell'industria a stipulare una convenzione con l'IMI per quanto riguarda l'istruttoria dei contratti. Non abbiamo capito perchè la maggioranza ha respinto questa proposta che ci sembra invece molto opportuna. Il Gruppo comunista ha già deciso di ripresentare l'emendamento.

Infine la siderurgia. La legge prevede contributi di 100.000 e 150.000 lire alle imprese

siderurgiche rispettivamente per ogni tonnellata di greggio e di semilavorato prodotto in meno mediante soppressione degli impianti marginali. Non vedo come si possa denominare questo fondo triennale di 300 miliardi « Fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale per gli impianti siderurgici ». Si tratta solo di dare soldi a chi chiude o ha già chiuso, senza chiedere contropartite sul piano della razionalizzazione e dell'occupazione. Non vediamo poi come questo articolo possa stare in una legge come questa, che riguarda la ricerca e la innovazione dal momento che gran parte, come diceva appunto il relatore, delle norme sulla siderurgia sono state stralciate dal disegno di legge n. 1457 e inserite nel decreto-legge la cui conversione è ora in discussione alla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, come ho detto all'inizio, con questa legge si compie certamente un passo avanti nel rinnovamento e nel potenziamento del nostro apparato industriale per renderlo competitivo sui mercati internazionali. Dobbiamo però essere consapevoli che questo provvedimento non basterà perchè, come ha giustamente scritto il relatore, senza un quadro di riferimento programmato nel medio termine quegli obiettivi non potranno certamente essere raggiunti.

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore Spano. Ne ha facoltà.

\* **S P A N O.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, credo che debba innanzitutto esprimere la convinzione che giungiamo — mi auguro oggi — all'approvazione di questo provvedimento in tempi sufficientemente rapidi, anche se non così rapidi rispetto a quelle che erano e sono le attese dell'articolato mondo di imprese e di centri di ricerca, che attendono da tempo una riformulazione e una verifica di un nuovo impegno della collettività nei riguardi della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica.

Il problema si pose con forza, come tutti ricordiamo, nell'ambito della discussione travagliata del decreto n. 503 del giugno 1980,

e vi furono tentativi, sia nella discussione che nella formulazione di emendamenti appunto, di definire già in quella sede un impegno dello Stato per un finanziamento più adeguato delle iniziative riguardanti i settori innovativi che abbisognavano da tempo di una loro nuova definizione.

Noi crediamo che nella fase economica che il paese attraversa, nella difficile situazione in cui versano i paesi più sviluppati, il problema centrale sia quello dell'occupazione. E se assumiamo questo come parametro di verifica di tutte le nostre azioni di politica economica e anche di politica sociale, ci rendiamo conto che, per cogliere l'obiettivo di un rafforzamento, di un sostegno e quindi di uno sviluppo dell'occupazione nel nostro paese dobbiamo darci dei nodi prioritari di politica economica; nodi che noi crediamo di individuare — e naturalmente questo porta a schematizzazioni e ad errori di approssimazione che però bisogna pur correggere, in base a quello che è bene definire rischio calcolato di ogni operazione di scelta di decisione — appunto nell'energia e nel progresso tecnologico. A noi pare che questi due elementi siano caratterizzanti di un superamento della crisi economica e di una ripresa dello sviluppo del nostro paese e che siano quindi gli elementi che possono connotare in modo deciso e senza alcun fraintendimento una ripresa dell'occupazione e un suo sviluppo.

Si tratta di superare ritardi ed anche errori di impostazione che in questi ultimi anni si sono compiuti anche nella formulazione e nella gestione delle leggi. Io sintetizzo nel dire che dobbiamo superare con molta forza, nel varare una riforma della stessa, la legge 675 del 1977, anche se sinteticamente non si può dare il quadro deludente di risultati che questa legge ha prodotto. Ma contemporaneamente debbono essere anche riverificati e quindi riformati modi e procedure di intervento dello Stato ai fini del sostegno delle imprese per quanto riguarda la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica.

Questo disegno di legge, che ha la storia che ho brevemente accennato, mi pare vada in questa direzione; non mi sento di affermare che risolva tutti i problemi ma va

nella direzione, a mio giudizio giusta, di affrontarli in termini nuovi, proprio per le sottolineature che ha fatto prima il relatore Rossi; e quindi dobbiamo avere il coraggio di mettere il Governo, per la sua parte, e gli interlocutori economici, per la loro, in condizione di operare con una gestione flessibile e attenta a verificare anche le necessità di adeguamenti rapidi. Da questo punto di vista l'articolo 1 del disegno di legge non è un buon segno, e invece dobbiamo abituarci ad elaborare strumenti legislativi snelli, suscettibili di essere aggiornati in tempi rapidi perchè mutevole è la realtà sociale ed economica.

Pertanto credo che il disegno di legge vada nella direzione giusta individuando gli assi portanti di una nuova politica industriale nel nostro paese. Ho già detto che va fatto un grande sforzo di fantasia e non solo da parte degli operatori, che sono i protagonisti della politica industriale. C'è molta fantasia da parte della cultura economica, io credo troppa, perchè porta spesso a confusione, comunque il contributo di tutti va sollecitato. Occorre fantasia e coraggio da parte del legislatore e del Governo che gestisce le leggi che approntiamo.

Mentre è indubbio che la situazione ed anche la consapevolezza nei paesi industriali avanzati rispetto ai problemi della ricerca applicata e dell'innovazione sono profondamente mutati, il nostro paese continua a spendere poco, anche se sensibilmente di più che nel passato, troppo poco rispetto ai problemi cui deve far fronte. Non vi è dubbio, infatti, che il nostro paese registra, rispetto a dieci anni fa, un ritardo nella capacità di intervenire sul mercato internazionale; e d'altra parte non possiamo più ragionare in termini di mercato interno, perchè questo sarebbe un suicidio della nostra iniziativa economica. Il ritardo è dovuto proprio al mancato adeguamento della politica riguardo allo sviluppo delle innovazioni tecnologiche. Se negli anni '70 si perseguiva lo scopo di mettere strumenti a disposizione ai fini della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica, oggi le cose sono notevolmente cambiate. Non dobbiamo agire come se il nostro modello di produzione e di con-

sumi fosse, non dico al passo, ma sfasato temporalmente ed anche per i risultati rispetto a quello degli Stati Uniti d'America. Non è più questo l'obiettivo da perseguire. C'è una diversificazione di ruoli nell'ambito delle tecnologie avanzate, come pure nell'ambito delle produzioni e delle tecnologie tradizionali.

Occorre farsi avanti senza presunzione e senza arroganza avendo la consapevolezza che non si tratta di inseguire nessuno, ma di ridisegnare il nostro ruolo sul mercato internazionale per avere lo spazio che credo ci possiamo conquistare per le nostre capacità in termini di energie umane, intellettuali ed imprenditoriali.

Naturalmente qui il discorso è rivolto ai protagonisti di questa sfida e fa riferimento alla capacità di trarre dall'esperienza degli altri quello che può risultare per noi valido. Ma anche qui non si tratta di sostituire il modello degli Stati Uniti d'America col modello giapponese. Non abbiamo modelli, abbiamo esperienze da verificare e da valutare. Soprattutto dobbiamo scoprire nostri modi di intervento nei processi produttivi, di qualificazione della nostra produzione di beni, di capacità di esportare sulla base di valori che non sono semplicemente quelli produttivi ma si estrinsecano anche in politiche che devono offrire ai paesi in via di sviluppo strumenti che consentano loro di camminare rapidamente con le proprie gambe.

In questo quadro credo che il provvedimento al nostro esame si caratterizzi per il fatto che dà una risposta importante anche dal punto di vista degli stanziamenti, benchè forse non del tutto sufficienti, e per il fatto che dà fiducia a coloro che devono operare in questo settore: alle imprese in primo luogo, ma non soltanto ad esse, e anche all'amministrazione pubblica, laddove per amministrazione pubblica intendiamo il complesso dell'impresa Stato che interviene, con sue scelte, sulla base delle sue esigenze di ricerca e di innovazione tecnologica, nella gestione della cosa pubblica e di suoi importanti settori. Mi riferisco, tanto per fare un esempio, all'amministrazione nel settore della difesa, dove la spesa andrebbe qualifi-

cata meglio — dato che di spesa consistente si tratta, alla quale del resto siamo tenuti anche per le nostre alleanze internazionali e per il quadro di instabilità che si è venuto delineando — dal punto di vista della tecnologia che si utilizza e perciò della sofisticazione degli strumenti difensivi che devono essere a disposizione dello Stato.

Ma molti altri esempi potrebbero essere fatti. Comunque voglio sottolineare sostanzialmente due cose. Innanzitutto nella divisione internazionale del lavoro, cui si è richiamato il collega Pollidoro, secondo me erano già da tempo evidenti i primi segni di una crescente competitività nel commercio internazionale di alcuni paesi emergenti, quelli che oggi si designano col nuovo termine inglese riassuntivo NIC, cioè *new industrialized countries*. Questi paesi, naturalmente, sono emergenti nella prima fase, ma rischiano in una seconda fase non dico di soffocare ma certamente di ridurre di molto la propria capacità competitiva nei confronti di paesi già industrialmente avanzati. Quindi il ritardo dei tempi che registriamo rispetto alle iniziative che siamo in grado di assumere è un ritardo che può essere recuperato, ma può essere recuperato solo con un grande sforzo di volontà politica e anche di volontà collettiva delle forze sociali che sono impegnate nel mondo della produzione e nel mondo della ricerca.

Il disegno di legge rifinanzia e attiva due fondi: uno sotto la prevalente responsabilità e il coordinamento del Ministro per la ricerca scientifica, l'altro sotto la prevalente responsabilità del Ministro dell'industria. Ora, al di là dei concerti e delle questioni tradizionalmente invocate dalle leggi, che sono state in larga parte invocate anche in questa legge, riteniamo che — proprio per dare più snellezza alla capacità di decidere e ai tempi di decisione — il coordinamento complessivo della politica del nostro paese in questi settori non possa, nella sostanza, venir meno. Cioè è meglio essere più attenti alla sostanza di un rapporto di coordinamento e di responsabilizzazione nelle decisioni che non agli aspetti formali, perchè spesso purtroppo nascono questioni non di potere in senso volgare, ma di corporativi-

simo nel potere in ogni singola amministrazione. Ci vuole perciò una visione molto più flessibile, duttile e anche complessiva del problema che si affronta, quindi una concezione più articolata della strategia degli impegni pubblici e privati nel processo innovativo, che vuol dire poi ricerca originale, di avanguardia e non di allineamento o di inseguimento, come ho detto prima; ed è necessario altresì l'impiego di indicatori più significativi per la misura del nostro divario tecnologico.

Al convegno della Confindustria a Genova ho sentito molti degli intervenuti, prevalentemente imprenditori, spingere l'acceleratore sulla necessità di poter disporre dello strumento che stiamo per approvare. Personalmente ho una preoccupazione: che la sensibilità e la sollecitazione fosse più per motivi di carattere finanziario, cioè per la aspirazione, che poi è largamente diffusa nel mondo produttivo del nostro paese, a disporre di mezzi e sostegni finanziari, il che è d'altra parte un problema reale. Infatti l'inflazione ha prodotto anche nella cultura imprenditoriale questa preoccupazione che è reale e fondata, ma che non può essere sostitutiva dell'altra di considerare questo un aspetto o un elemento di un mosaico più complessivo che deve definire una nuova politica industriale.

Con questo disegno di legge andiamo solo parzialmente in questa direzione, mentre dobbiamo andarci in modo più deciso, con altre iniziative, come quella che ho indicato, ad esempio, della riforma della legge n. 675, con un complesso di azioni che tendano a creare le condizioni più favorevoli perchè poi l'imprenditore, sia esso pubblico o privato, qui le differenze possono largamente venir meno, faccia la sua parte. In sostanza, credo che si debba affermare negli anni '80 una sempre maggiore richiesta di direzione pubblica della scienza e della tecnologia. Ciò non contrasta con le considerazioni che ho fatto prima; anzi dimostra omogeneità perchè al ruolo delle parti sociali, degli imprenditori, dello stesso sindacato in questa direzione si deve aggiungere un diverso ruolo della collettività e dello Sta-

to nella direzione di questi due fondamentali settori.

Questa richiesta corrisponde ad una convinzione che, sia pure in diversa misura, tende ad affermarsi in molti paesi e che si può riassumere nella considerazione che stiamo entrando in un periodo storico nel quale saranno sempre più necessarie politiche pubbliche che non si limitino ad assicurare indirettamente un clima più favorevole alla ottimizzazione quantitativa dell'innovazione tecnologica, ma che promuovano piani settoriali — o piani per fattori, poichè è stata introdotta questa novità nel dibattito su questi problemi — secondo logiche di programmazione e non secondo logiche di interessi oligopolistici. Infatti, nel nostro paese, negli ultimi 20 anni si è parlato moltissimo di programmazione senza però fare nulla, nel senso che abbiamo prima inseguito un modello di programmazione globale, che naturalmente è fallito, e poi con la legge 675, tanto per citare il provvedimento più omogeneo al tema in discussione, abbiamo perseguito un modello di programmazione per settori, ma non esiste un settore nel quale si sia tentato di fare una programmazione. Esistono in alcuni casi programmi per settore che non sono stati minimamente realizzati. Occorre invece dare questo sfondo alle logiche di intervento, attraverso una programmazione che sia in grado di stabilire orientamenti di fondo rispetto alle politiche che si perseguono nel mondo imprenditoriale per l'industria e la produzione e nel mondo della ricerca per le innovazioni tecnologiche.

Il lavoro svolto in Commissione è servito, rispetto al testo proposto dal Governo, a rivedere questioni che non sono di poco conto, e soprattutto a introdurre un elemento di maggiore fiducia nelle responsabilità e nelle capacità di decisione dell'Esecutivo, ai fini di assegnare al Parlamento compiti e obiettivi che gli sono propri. Occorre quindi che i Gruppi parlamentari che hanno concorso e concorrono all'approvazione di questo disegno di legge tengano ferma la volontà politica di assegnare all'Esecutivo la responsabilità che gli compete e di mantenere al Parlamento la responsabilità di controllo e di

indirizzo, senza mescolare queste responsabilità attribuendo al Parlamento compiti che non gli sono propri, compiti cioè di gestione delle leggi. Il Parlamento non può e non deve far questo.

Invochiamo la responsabilità di governare il paese, di dare certezza di tempi rapidi. Ebbene, non possiamo confondere le funzioni dell'Esecutivo con quelle del Parlamento, altrimenti saremmo noi i principali autori dei ritardi e di una scarsa efficacia della nuova governabilità che il paese attende.

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

**P I S T O L E S E.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, dopo aver approfondito il testo del disegno di legge in discussione, esprime e manifesta molte perplessità, critiche e preoccupazioni sul contenuto delle disposizioni di cui al provvedimento, soprattutto per quanto riguarda le finalità degli interventi, le modalità delle relative concessioni e la efficacia degli interventi stessi.

Non vi è dubbio che tutti i paesi industrializzati avvertono la necessità di una programmazione nella ricerca e nell'innovazione tecnologica al fine di una maggiore competitività del settore industriale e dell'apparato produttivo nel suo complesso. Ma quando si parla, onorevole Ministro, di miglioramento del Fondo speciale per la ricerca applicata, si fanno affermazioni generiche che lasciano fortemente perplessi per l'eccessivo margine di discrezionalità e per le ampie possibilità concesse al potere politico di scegliere i comparti di maggiore crisi e, nell'ambito degli stessi, tra le varie imprese del comparto medesimo.

L'ampio dibattito che si è svolto in Commissione rivela la complessità degli argomenti e delle disposizioni normative, specie per quanto riguarda i soggetti beneficiari dei vari interventi o la individuazione delle innovazioni tecnologiche previste, che arrivano fino alla predisposizione degli eventuali prototipi. Ma il nostro punto di vista

sull'argomento della ricerca scientifica è particolarmente chiaro e preciso: noi riteniamo che il settore della ricerca debba essere coordinato, perchè attualmente non esiste in Italia un coordinamento tra i vari enti ed istituti di ricerca.

Questo è il punto fondamentale, onorevole Ministro. Sappiamo che oltre al Ministero esistono vari enti ed istituti per la ricerca scientifica, dal Consiglio nazionale delle ricerche al Comitato per l'energia nucleare, ai ben 23 istituti sperimentali nel campo dell'agricoltura, alle varie aziende industriali (FIAT, Enel, EFIM, ENI). Ognuno di questi istituti ha delle sezioni specializzate di ricerca.

Onorevole Ministro, ho partecipato ad una indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica presso la Commissione agricoltura; abbiamo lavorato per oltre tre mesi ed abbiamo ascoltato i rappresentanti di tutti questi enti; ognuno lavorava per conto proprio, con una duplicazione continua di funzioni e di compiti, con gelosia di mestiere, nessuno voleva comunicare all'altro ente i risultati conseguiti per il pericolo della non brevettabilità delle innovazioni tecnologiche. C'era quindi un grande riserbo che emergeva da questa nostra indagine, con una evidente conclusione: che in Italia ognuno lavora per conto proprio. Quindi manca un coordinamento, un orientamento. Gli atti dell'indagine sono alla Commissione agricoltura del Senato e tutti hanno la possibilità di approfondire questo argomento. Ma posso assicurare, per avere seguito giorno per giorno l'indagine, che la maggiore confusione, il caos più assoluto domina questo settore: tutti lavorano nella stessa direzione, nello stesso campo; nessuno comunica all'altro i risultati conseguiti per un coordinamento. Niente! Assolutamente niente ed è tutto, così, nel vuoto.

Ecco perchè in questo quadro generale di mancanza di coordinamento nella ricerca scientifica si inserisce questo disegno di legge, che ha certamente delle buone intenzioni, ma che aggiunge addirittura agli enti di ricerca già esistenti, delle nuove formazioni, vedremo poi quali sono, che contribuiscono a disperdere, invece di restringere

e concentrare, i compiti e le funzioni della ricerca tecnologica nel nostro paese.

Questo disegno di legge ha certamente delle finalità ambiziose per il coordinamento della ricerca e dello sfruttamento industriale. Ma questo è un altro dei punti molto delicati. Quando ci trasferiamo dall'indagine scientifica, tipica proprio degli enti di ricerca, e passiamo ad un abbinamento tra la ricerca scientifica e l'industria, facciamo un passo terribilmente pericoloso perchè a questo punto creiamo l'interesse degli istituti allo sfruttamento industriale: cioè lo stesso ricercatore, che prima aveva una finalità di studio soltanto, oggi punta a quel tipo di ricerca che può sfruttare. Una volta forse nascondevano i risultati delle loro ricerche, ma oggi, attraverso questo disegno di legge, ufficialmente, i ricercatori, l'ente scientifico, l'ente che ha scoperto le innovazioni, tenterà di trovare uno sfogo industriale, tenterà di raggiungere un accordo. E con chi? Con i soliti consorzi: cominciamo a creare i noti consorzi che devono sfruttare quelle innovazioni, consorzi per di più fra enti pubblici e industrie private.

Lei immagina, onorevole Ministro, cosa significa, in un ordinamento giuridico già così sconquassato, creare queste forme ibride, pubbliche amministrazioni e imprese private riunite in società per lo sfruttamento industriale di aspetti tecnologici? Questo è uno dei punti che lascia veramente preoccupati.

Sorgono poi le contrapposizioni sulla opportunità o meno di consentire ad alcuni soggetti di beneficiare dei miliardi stanziati per la ricerca scientifica. Siamo contrari ai consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici; e le difficoltà sono emerse anche nel corso del dibattito a proposito del Ministro «vigilante» su queste forme ibride, che non possono essere istituite arbitrariamente: quando si decide di creare un abbinamento tra ricerca scientifica ed industria, interviene infatti il Ministro, che deve valutare. Ma chi debba essere il Ministro vigilante non è precisato. Il vecchio testo parlava «di concerto» con altri ministri interessati; si è tolto «di concerto» e si è messo «d'intesa» per lasciare sempre l'incertezza, perchè in questo paese non si ha mai il coraggio di

prendere una decisione. Si è lasciato quindi nel vago anche il potere decisionale.

Questa è una formula mista che crea difficoltà anche di ordine giuridico. Siamo in un regime pubblicistico quando trattiamo di enti pubblici; entriamo nel regime privatistico quando parliamo di società a capitale misto sottoposte a tutte le difficoltà di ordine giuridico nella loro amministrazione, con il relativo rischio di impresa. Non dimentichiamo infatti che le imprese possono dare bilanci positivi o negativi; un consorzio può anche fallire o andare in amministrazione coatta, con tutte le conseguenze che ne derivano anche a carico dell'amministrazione che entra in partecipazione o dell'ente scientifico che ha partecipato a questa attività industriale.

Perplessità, come si è detto in Commissione, riguardano le quote di riserva che sono stabilite per legge: il 40 per cento a favore del Mezzogiorno, il 20 per cento per le medie e piccole industrie. Sono state trovate però qui formule miste per cui ogni anno si rivedranno queste quote. Per quali ragioni, a vantaggio di chi? Certamente a danno del Mezzogiorno, perchè quello che non viene utilizzato nel Mezzogiorno rifluisce al triangolo industriale dell'Italia del nord.

Si è detto dai colleghi di parte comunista che i contratti di ricerca sono un fatto positivo. Su questo non sono d'accordo, non vedo alcun beneficio, anzi intravedo nuove complicazioni. Infatti mentre in Italia vi è una marea di istituti di ricerca scientifica, per determinati contratti, si stabilisce un'intesa tra il Ministero ed un certo personaggio che viene chiamato per fare una ricerca. Quindi noi andiamo ad aggiungere ai mille rivoli di dispersione dei fondi per la ricerca scientifica, di contratti bilaterali a vantaggio di alcuni enti particolari od istituti di nuova costituzione, personaggi che vengono scelti con un contratto specifico ad un tanto per cento. Mi sembra che siamo nell'arbitrio più assoluto perchè questi contratti lasciano la possibilità di allargare la sfera dei soggetti abilitati ad effettuare la ricerca scientifica.

Abbiamo anche perplessità sul modo di individuazione delle scelte di intervento. È stato detto qui precedentemente che si è creato un sistema veramente originale, signor Ministro, per decidere chi deve destinare gli interventi ed i fondi.

Si dice: i fondi appartengono all'IMI che è destinatario per legge della utilizzazione dei fondi per la ricerca applicata. Però l'IMI che cosa deve fare? Deve curare soltanto l'istruttoria tecnico-legale; quindi un istituto specializzato per questa attività viene circoscritto soltanto all'istruttoria, ovvero ad esprimere un parere più o meno favorevole. A questo punto l'IMI non conta più niente ed interviene un comitato politico di preselezione. Questo comitato — composto da rappresentanti dei vari Ministeri ed enti politici — si riunisce per fare una preselezione, per stabilire tra le varie domande quali possono essere valutate positivamente e quali no. Questo risultato di consulenza politica arriva sul tavolo del Ministro che decide di dare il contratto ad una certa impresa piuttosto che ad un'altra.

Su questo punto esprimo un dissenso veramente convinto, signor Ministro, ma non come parte politica: forse il mio dissenso è convinto per deformazione professionale. Trovo che è assurdo spogliare gli organi istituzionalmente preposti alla valutazione dei bilanci. Qual è l'ente che può dire che un'azienda è risanabile e un'altra no se non un istituto bancario che ha centinaia di anni di esperienza? Infatti l'istituto bancario valuta il bilancio alla stregua delle informazioni settoriali; non dimentichiamo che le banche lavorano per settori tecnologici — quindi nel settore tessile per esempio, se si dice che la tale impresa o la tal'altra può e deve essere agevolata c'è uno scambio di informazioni tra tutti gli esperti dello stesso settore, dello stesso ambiente —, hanno cioè elementi di valutazione che certamente non ha il mondo politico. Pertanto la vera valutazione va attribuita ai tecnici, ossia alle banche, che debbono amministrare il fondo perchè oltretutto è l'IMI che amministra il fondo. Questa è la cosa più assurda: l'IMI è destinatario del fondo, lo amministra, ma non decide, decide poi il

potere politico; e poi a volte, come viene a dire spesso il ministro De Michelis, si consultano le forze sociali, come se le scelte da farsi in un settore economico non debbano essere discusse in Parlamento, nelle sedi competenti; no, si consultano le forze sociali, perchè certamente Lama se ne intende più di lei e più di me, signor Ministro, se può dare un consiglio sull'opportunità o meno di salvare questa o quella azienda secondo la capacità di ripresa del settore.

Questo è un aspetto che ho voluto sottoporre alla sua attenzione proprio per la stranezza del sistema: una domanda viene presentata all'IMI, l'IMI la istruisce, guarda i bilanci, esamina la situazione tecnica, le possibilità, i flussi finanziari, i debiti a medio e a lungo termine, fa una valutazione, ma non può fare altro; è il potere politico che poi decide secondo le proprie convenienze. Tutto è clientelismo.

Ecco perchè — lei se ne renderà conto — noi votiamo contro un disegno di legge che in teoria dovrebbe stimolare l'innovazione tecnologica, poichè è un dovere per tutti gli italiani aiutare il settore produttivo, ma che è impostato in una maniera tale che non può certamente essere presa in considerazione. È proprio un aspetto di clientelismo e di favoritismo che viene riconfermato con questa legge. E me ne meraviglio, perchè il presidente del Consiglio, senatore Spadolini, ha iniziato il suo discorso programmatico soffermandosi sull'emergenza morale come prima emergenza; poi però nel fare le leggi si lasciano le porte aperte a tutti gli arbitri, a tutti i favoritismi, a tutti i clientelismi. Allora non siamo più in uno Stato di diritto ma siamo in uno Stato in cui la volontà politica si sovrappone agli interessi veri del mondo della produzione e del lavoro.

Noi crediamo, onorevole Ministro — e mi avvio alla conclusione — nella validità del sistema bancario, per l'efficacia, l'esperienza, la capacità di approfondire bilanci e di valutare situazioni aziendali perchè è questa la sua funzione, non è compito dei politici ma compito dei tecnici valutare i bilanci e le situazioni economiche, i flussi finanziari, e

cioè tutto quello che è l'istruttoria di una pratica.

Molte norme sono state stralciate da questo disegno di legge soprattutto per quanto riguarda la siderurgia. Per la siderurgia è rimasto soltanto un articolo che riguarda il premio per la chiusura di settori obsoleti cioè di quelli che non possono essere riattivati perchè superati; viene cioè concesso il contributo di 100.000 o 150.000 lire a tonnellata di produzione in meno.

In conclusione, noi esprimiamo un giudizio fortemente negativo su questo disegno di legge perchè bisogna coordinare e unificare la ricerca scientifica; ma mentre sosteniamo — e lo sostengono tutti — che è necessario arrivare ad unificare la ricerca scientifica, abbiamo invece aumentato i motivi di dispersione delle nostre risorse. Con questo disegno di legge accresciamo il numero dei soggetti interessati alla ricerca e creiamo confusione fra ricerca scientifica e attività industriale.

Per queste ragioni voteremo contro il disegno di legge in discussione, con l'augurio che si possa arrivare, come abbiamo concluso in Commissione agricoltura in sede di indagine conoscitiva, ad un unico testo organico per la ricerca scientifica coordinata nel nostro paese.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

**D ' A M E L I O .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è certo un dato positivo il fatto che questo disegno di legge, che pure ha avuto un *iter* piuttosto travagliato, giunga oggi all'approvazione, di questo ramo del Parlamento, che dà così una dimostrazione di sensibilità. È questo un dato che va sottolineato, come ben ha fatto l'illustre relatore Rossi. Il presente è un disegno di legge che nel suo travaglio ha perduto alcuni connotati essenziali e forse, per certi aspetti, è stato svilito. Tuttavia la sostanza del provvedimento rimane ed è soprattutto importante rilevare lo sforzo compiuto per porre ordine in importanti settori dell'economia nazionale.

Non a caso credo che il futuro del nostro paese dipenda essenzialmente dalla capacità di trovare nuove fonti di energia e di sviluppare nuovi settori dell'industria. Ciò dipenderà anche dalle possibilità di sfruttare le potenzialità del settore industriale, in modo da renderlo concorrenziale e capace di acquistare sempre nuovi mercati. Il presente disegno di legge dà alcune indicazioni. Manca ovviamente, come ha anche rilevato il relatore, un quadro completo di riferimento. Ma anzichè stare fermi, è meglio fare alcuni passi soprattutto quando si marcia nella direzione giusta e si va avanti. Sappiamo benissimo che l'industria italiana ha attraversato e attraversa un momento difficile. Vasti mercati, prima nostri, oggi si sono perduti a causa di fattori che incidono negativamente.

Dobbiamo essere presenti nel mercato internazionale e nella divisione internazionale del lavoro; dobbiamo essere presenti, riacquistando la capacità concorrenziale che nasce dallo sviluppo della ricerca, dalla capacità di assicurare un assetto e dalle possibilità concrete di mettere ordine nel mondo del lavoro. Ciò ovviamente richiede coordinamento e capacità unitaria di azione.

Dunque creare possibilità crescenti di conquista di nuovi spazi in nuovi settori, per compensare le perdite di quote di esportazione causate dalla maggiore concorrenzialità di altri paesi. Ciò avverrà tanto più celermente e concretamente quanto più si avrà la capacità di colmare il divario tecnologico e, insieme, di mettere ordine nel mondo del lavoro, rilanciando una programmazione seria e globale, che presuppone anche capacità di razionalizzare, frenando spinte corporative, settoriali, esaltando il ruolo del lavoro, puntando all'utilizzo di tutte le potenzialità degli impianti, determinando anche un tetto preciso del costo del lavoro: questo per ristabilire l'essenziale rapporto tra capitale investito e ricavi, rapporto che, quando è bene equilibrato, assicura, insieme con l'ammodernamento tecnologico costante, anche nuovi investimenti e quindi nuova occupazione. Ma quando quel rapporto salta gli impianti diventano obsoleti, si perdono capacità produttive, si perdono mercati, ne risente l'occupazione in generale.

Ovviamente, per mettere ordine è necessaria una precisa volontà politica, capace di selezionare e di decidere: decisioni che devono essere rapide, puntuali, per bloccare o quanto meno contenere le cause che hanno di fatto impedito massicci investimenti, quali l'alto costo delle materie prime, l'aumento di immobilizzo in scorte, l'erosione determinata dall'aumento incalzante dei costi energetici, la maggiore concorrenzialità estera, l'alto costo del denaro, lo stesso costo del lavoro.

In un sistema democratico quel'è quello italiano, il ruolo della piccola industria rimane essenziale. La piccola industria però può e deve essere sostenuta e aiutata anche a cercare nuovi sbocchi; ma perchè la piccola industria possa fare tutto questo, è necessario dare ad essa alcune garanzie, soprattutto assistenza, sostegno anche degli apporti della ricerca. Il relatore Rossi su questo specifico capitolo si è soffermato parecchio ed ha fatto anche dei raffronti con la Francia e con altri Stati — non parliamo degli Stati Uniti d'America — per vedere come la ricerca scientifica in questi paesi sia tutta e seriamente finalizzata all'industria. Noi dobbiamo tendere verso questi obiettivi, anche se dobbiamo tener presente che non possiamo aspettarci tutto e soltanto dalla piccola industria.

Dobbiamo anche assicurare una migliore e maggiore presenza delle partecipazioni statali. Qui il discorso ci porterebbe un pò lontano, ma i primi legislatori della Repubblica democratica italiana tratteggiarono un disegno armonico, proprio perchè assicura la presenza e la coesistenza della piccola, della grande industria e, insieme, la presenza anche delle partecipazioni statali. Nel momento in cui questo quadro di sintesi è stato sconvolto e le partecipazioni statali hanno assunto delle responsabilità che non dovevano assumersi o hanno travalicato dai loro essenziali limiti, si è avuto uno sconvolgimento generale che ha disperso energie, senza garantire quel progresso che, invece, può e deve essere garantito in un'armonica impostazione generale, che solo una programmazione seria può e deve darci.

Onorevoli colleghi, queste brevi considerazioni vogliono rilevare che il presente disegno di legge — anche se presenta alcune lacune e non risponde agli interessi generali, come pure tutti ci saremmo aspettati da un disegno di legge organico che interviene nei settori vitali dell'economia — pure rappresenta un momento essenziale per l'avvio di un certo processo, che auguriamo sia il più rapido possibile, di razionalizzazione, di utilizzo di tutte le potenzialità dell'industria, per il rafforzamento dell'economia italiana. Per questo, nel sottolineare lo sforzo che il Governo e il Parlamento compiono varando questo disegno di legge, è anche da evidenziare che non tutto è stato compiuto, che il cammino è ancora arduo e difficile, che dobbiamo subito razionalizzare il settore dell'in-

dustria se l'Italia — come io mi auguro — vuole rimanere al passo con le nazioni più progredite (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale e rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,35*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea